

CVII.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 23 GIUGNO 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARCANO

INDICE.

Disegno di legge (*Seguito e fine della discussione*):

Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica, normale.	Pag. 4661
MONTRESOR	4661-63-85
SIPARI	4662-63
DI SANT'ONOFRIO	4662-63
MARANGONI	4662
DANEO, <i>ministro</i> . 4662-68-70-72-77-79-80-81-82-83-84	4685-93-96-97
CAYAGNARI	4666-81-83-85-92-94
ROTH	4665-69-73
PETRILLO	4666-69-74-76-89
LA PEGNA	4667-69-71-72-80-83
LARUSSA	4668-69-70-73-78-81-89-96
GIARACÀ	4668-73
DANIELI, <i>relatore</i>	4669-71
BATTELLI	4670-72-74-75-78-83-93
CHIESA EUGENIO	4670-72-82-83
VERONI	4671
AGNELLI	4671-79
STORONI	4672-79-80
FALLETTI	4675-79
FINOCCHIARO-APRILE ANDREA	4676-78-83-84
MORELLI-GUALTIEROTTI, <i>presidente della Commissione</i>	4682
ROBERTI	4684
BENAGLIO	4685
CIAPPI	4687-96-97
VINAJ	4689
DENTICE	4690
SANDRINI	4691
RUINI	4691
CANEPA	4692
BOVETTI	4692-96-97
MERLONI	4697

La seduta comincia alle 10.5

VALENZANI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale.

La discussione rimase sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 38. Passiamo all'articolo 39.

« Gli attuali insegnanti di matematica nelle scuole tecniche i quali furono assunti in ruolo in seguito a un concorso abbinato per scuole tecniche e ginnasi o che passarono per concorso dal servizio di ruolo dei ginnasi a quello delle scuole tecniche potranno a loro domanda passare all'insegnamento nei ginnasi a misura che i posti si renderanno vacanti, secondo l'ordine determinato dalla loro assunzione in servizio nelle scuole tecniche ».

A questo articolo l'onorevole Montresor, insieme con gli onorevoli Gallenga, Federzoni e Teso, propone di sopprimere in principio le parole: « di matematica ».

L'onorevole Montresor ha facoltà di parlare.

MONTRESOR. Chiedo semplicemente all'onorevole ministro se, posto che vi è un articolo transitorio per i professori di matematica, non creda conveniente di estendere tale beneficio anche a quei professori che passarono quattro o cinque anni fa dalle scuole ginnasiali alle tecniche, quando la loro carriera non era assicurata, come sarebbe assicurata ora con la presente legge.

Il mio emendamento tende a far sì che in una parte o nell'altra della legge sia consentito a questi insegnanti delle scuole

tecniche, altrettanto valorosi dei ginnasiali, di passare nello stesso grado e nello stesso ruolo, con gli stessi diritti che avevano prima, nelle scuole ginnasiali.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangoni propone di aggiungere: « Di tale maggiore anzianità si terrà conto anche a favore degli ex-incaricati fuori ruolo che per l'articolo 37 della legge 1906, n. 142, abbiano avuto ridotto a due o ad un anno il periodo di straordinario ».

Questo emendamento è stato già svolto.

L'onorevole Sipari propone di aggiungere: « Di tale anzianità si terrà conto anche per i segretari effettivi ».

L'onorevole Sipari ha facoltà di parlare.

SIPARI. Raccomando vivamente all'onorevole ministro di volere accettare questo emendamento, tanto più che importa un onere finanziario molto limitato.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio propone di aggiungere: « Agli insegnanti delle prime classi ginnasiali che passeranno al ruolo A per la disposizione dell'articolo 3 seguendo l'ordine di anzianità quando abbiano dieci anni di servizio è concesso di optare per le prime o per le ultime classi ».

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO. Se vi è classe poco favorita da questa legge è quella degli insegnanti del ginnasio inferiore, classe altamente benemerita perchè ad essa è affidato il delicatissimo compito di avviare le giovani menti all'educazione classica; ed è tanto più doloroso questo fatto inquantochè, mentre sono stati posti nel ruolo A gli insegnanti di matematica, non sono stati allo stesso modo trattati gli insegnanti delle classi inferiori ginnasiali. Hanno per ciò ben diritto costoro di lagnarsi...

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Ma se c'è una classe che sia stata proprio beneficata, è questa. Abbiamo dato il diritto di passaggio al corso superiore.

DI SANT'ONOFRIO. Tutti si lagnano giustamente!

DANEO, ministro per l'istruzione pubblica. Ma se diamo retta a tutte le lagnanze, poveri noi! (*Commenti*).

DI SANT'ONOFRIO. Sarebbe nostro dovere preoccuparci delle lagnanze giustificate; ma non voglio fare una polemica che ci porterebbe chissà dove, ed impedirci

di terminare una buona volta la discussione di questa legge.

L'emendamento da me proposto non ha alcuna portata finanziaria. Non sarebbe che un premio da concedersi ai pochi insegnanti anziani delle classi inferiori.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Invece avrebbe una portata finanziaria molto grave.

DANIELI, relatore. Avrebbero cinquecento lire di più.

DI SANT'ONOFRIO. Mi perdoni: per quelli del ruolo B che passano alla classe superiore, propongo che quando abbiano dieci anni di servizio possano rimanere nel ginnasio inferiore e ciò per la ragione che molti di essi dimorano da molto tempo nella medesima sede e, passando al ruolo A, cioè nella classe superiore, dovrebbero essere trasferiti altrove con grande loro detrimento. La domanda è così equa che non dovrebbe incontrare opposizione, tanto più che ritengo che non apporterebbe alcun onere finanziario grave.

PRESIDENTE. Onorevole Marangoni, insiste nel suo emendamento?

MARANGONI. Poichè l'onorevole ministro è stato costretto, per i molti argomenti che ha esposto, a dolersi di non potere accettare le proposte di emendamento degli onorevoli colleghi, così io, per risparmiare a lui dolori ed a me parole inutili, non insisto nè su questo, nè sugli altri emendamenti che ho presentati e che s'intendono quindi ritirati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto all'emendamento dell'onorevole Sipari il quale vorrebbe che si tenesse conto dell'anzianità anche per i segretari effettivi, dichiaro di non poterlo accettare.

Ho già detto in questa discussione che per i segretari si è già fatto tutto il possibile. Ogni aggiunta guasterebbe l'economia della legge.

All'onorevole Di Sant'Onofrio rispondo che mi dispiace dirgli che è in errore quando asserisce che non possa portare onere finanziario la sua proposta.

È chiarissimo che io, quando mi sono deciso a proporre che gli insegnanti del ginnasio inferiore potessero passare con una semplice ispezione al corso ed al ruolo superiore, ho già fatto, consenziente la Commissione, una grandissima concessione perchè altrimenti, a meno di sottoporsi a

un nuovo concorso, non avrebbero mai potuto passarvi.

Ma, se, come propone ora l'onorevole Di Sant'Onofrio, essi passassero nel ruolo A per sola anzianità senza passare ad insegnare nelle classi superiori, sparirebbe la ragione di distinguere tra i due ruoli, e l'Erario poi dovrebbe sempre pagare quegli altri insegnanti che sarebbero nelle classi superiori in cui avrebbero potuto, se capaci, salire quelli del Ginnasio inferiore; è evidente l'onere finanziario perchè si dovrebbero pagare due insegnanti nello stesso ruolo A invece di uno solo del ruolo A ed un altro del ruolo B.

Io non credo che per questi insegnanti anziani la più importante sia la questione della sede; è forse questione del non potersi sottoporre ad una prova di greco, necessaria per l'insegnamento nel Ginnasio superiore; essi, sotto l'aspetto dei 15 anni di esercizio, vorrebbero avere il beneficio del ruolo e dello stipendio superiore senza passare nelle classi superiori. Sparirebbe così ogni distinzione tra i due ruoli; quindi l'emendamento è assolutamente inaccettabile. Si appaghino gli insegnanti del Ginnasio inferiore del molto che si è fatto, credo meritamente, per loro.

Quanto all'onorevole Montresor dichiaro che l'emendamento suo, proponente di sopprimere le parole di *matematica*, non posso accettarlo per le ragioni già spiegate in questa discussione. Nè vi è ora una ragione nuova nella sede di quest'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Montresor, insiste nel suo emendamento?

MONTRESOR. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangoni ha ritirato il suo.

Onorevole Sipari?...

SIPARI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio, mantiene il suo?

DI SANT'ONOFRIO. Mi rassegno e lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 39.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 40, di cui do lettura nel nuovo testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

Art. 40.

« Agli attuali insegnanti di ruolo e Capi d'istituto nelle scuole medie e normali governative sono concessi:

1° a decorrere dal 1° ottobre 1914 un aumento di lire 500 sullo stipendio; tale

aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali e sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnati con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915.

2° a decorrere dal 1° ottobre 1915, un aumento di stipendio pari a tanti quarantesimi dell'aumento fisso stabilito per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti sono gli anni di servizio di ruolo nelle scuole medie e normali compiuti col 30 settembre 1915.

« Agli attuali Capi d'istituto effettivi, a decorrere dal 1° ottobre 1914, ed ai Capi di istituto incaricati, a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sarà inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza fra la retribuzione fissata dalla tabella E, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e quella fissata dalla tabella D, annessa alla presente legge.

« Se anche con tali aumenti lo stipendio liquidato al 1° ottobre 1915 sarà inferiore a quello indicato, in corrispondenza degli anni di servizio, per gli insegnanti nella tabella I e per i Capi d'istituto nella tabella L, annesse alla presente legge, a ciascuno sarà corrisposta, a titolo di assegno personale non valevole per la pensione, una retribuzione pari alla differenza tra i due stipendi; e il Capo d'istituto o l'insegnante conseguirà successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 1915, due aumenti annuali e in seguito tanti aumenti biennali di stipendio, sempre nella misura fissa, stabilita per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti occorrono per raggiungere lo stipendio che è corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sarà determinato in modo che la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno uguagli lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle I ed L.

« Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio, coloro che a norma dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'articolo 14 della legge 26 dicembre 1909, numero 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, si considerano come se abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianità ».

Si dia lettura delle tabelle I ed L annesse a questo articolo.

VALENZANI, segretario, legge :

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1914

TABELLA I.

Tabella dimostrativa degli stipendi degl'insegnanti in corrispondenza degli anni di servizio
(in applicazione degli articoli 5, 40 e 41).

	Anno di servizio	Ruolo A	Ruolo B	Ruolo C
Stipendio dell'insegnante straordinario	1°	3,000	2,500	2,000
	2°			
	3°			
	4°			
	5°			
Stipendio dell'insegnante ordinario	6°	3,500	3,000	2,200
	7°			
	8°			
	9°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col primo aumento quinquennale	10°	4,000	3,500	2,600
	11°			
	12°			
	13°			
	14°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col secondo aumento quinquennale	15°	4,500	4,000	3,000
	16°			
	17°			
	18°			
	19°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col terzo aumento quinquennale	20°	5,000	4,500	3,400
	21°			
	22°			
	23°			
	24°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col quarto aumento quinquennale	25°	5,500	5,000	3,800
	26°			
	27°			
	28°			
	29°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col quinto aumento quinquennale	30°	6,000	5,500	4,200
	31°			
	32°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col sesto aumento quinquennale	33°	6,500	6,000	4,600
	34° e seg.			

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio di ruolo come insegnante di scuole medie e normali, come Regio Provveditore agli studi, come Ispettore per le scuole medie e normali e come assistente delle Regie Università o degli Istituti governativi di istruzione superiore. Le interruzioni di servizio sono computate a termini della legge sullo stato degl'impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre dell'anno scolastico stesso.

TABELLA L.

Tabella dimostrativa degli stipendi dei Capi d'istituto in corrispondenza agli anni di servizio
(in applicazione degli articoli 13, 40 e 41).

Anni di servizio come insegnanti	Capi d'istituto nei licei-ginnasi, istituti tecnici, istituti tecnici-nautici scuole normali-complementari	Capi d'istituto nei licei isolati, scuole normali senza classi complementari, istituti nautici	Capi d'istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo A e nei corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati	Capi d'istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo B nelle scuole tecniche nelle scuole complementari
1°	4,500	4,200	4,000	3,500
2°				
3°				
4°	5,000	4,700	4,500	4,000
5°				
6°				
7°				
8°				
9°	5,500	5,200	5,000	4,500
10°				
11°				
12°				
13°				
14°	6,000	5,700	5,500	5,000
15°				
16°				
17°				
18°				
19°	6,500	6,200	6,000	5,500
20°				
21°				
22°				
23°				
24°	7,000	6,700	6,500	6,000
25°				
26°				
27°				
28°				
29°	7,500	7,200	7,000	6,500
30°				
31°				
32°				
33°				
34° e seg.	8,000	7,700	7,500	7,000

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio di ruolo come insegnante e come capo d'istituto di scuole medie e normali, come Regio Provveditore agli studi, come Ispettore per le scuole medie e normali e come assistente delle Regie Università o degli Istituti ginnasiali d'istruzione superiore. Le interruzioni di servizio sono computate a termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre dell'anno scolastico stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Queirolo e Cavagnari avevano proposto il seguente emendamento:

« Nel 1° comma al n. 1 alle parole: tale aumento non toglie ecc. fino alla fine del periodo sostituire: Tale aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali o sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142 o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnate con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915 ».

Osservo che questo emendamento è stato compreso nel nuovo testo concordato. Mi pare quindi che gli onorevoli proponenti non abbiano ragione di insistervi.

CAVAGNARI. Non vi insisto; e non posso che ringraziare il Governo e la Commissione d'aver accettato il nostro emendamento ed esprimere loro plauso e riconoscenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Benaglio propone che nel primo comma al numero 2, alle parole: « dal primo ottobre 1915 » si sostituiscano le parole: « dal primo ottobre 1914 ». Ed inoltre propone:

« Al comma 2° sostituire: Agli attuali capi d'istituto effettivi a decorrere dal 1° ottobre 1914 sarà concesso inoltre ecc. (sino alla fine del comma), e quindi aggiungere: « Ai capi d'istituto incaricati a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sarà concesso un aumento di stipendio pari alla retribuzione fissata dalla tabella D annessa alla presente legge ».

Ma l'onorevole Benaglio non è presente; quindi il suo emendamento s'intende ritirato.

Gli onorevoli Roth, Porcella, Dore e Abozzi propongono che al n. 2, dopo le parole « quanti sono gli anni di servizio di ruolo » si aggiungano le parole « e fuori ruolo in seguito a concorso ».

L'onorevole Roth ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROTH. Con le parole che propongo di aggiungere si renderebbe giustizia ad una categoria abbastanza numerosa d'insegnanti che appartengono alle scuole medie e nei quali la condizione per essere insegnanti di ruolo era perfetta, didatticamente e moralmente parlando, quando essi presero parte ad un concorso, e furono nominati fuori ruolo, perchè, prima della legge 1906 i ruoli erano chiusi.

Essi furono nominati incaricati fuori ruolo, avendo le condizioni di perfezione morale e didattica per essere iscritti nei ruoli, se i ruoli fossero stati aperti. Quando, dopo la legge 1906, i ruoli divennero aperti, questi insegnanti di scuole medie furono *de iure* e di fatto iscritti nei ruoli, senza che ad essi fosse richiesta ulteriore prova della loro capacità. Inoltre, questo titolo d'incaricati fuori ruolo, in principio fu creato artificialmente, per provvedere ai bisogni dell'istruzione media la quale, intensificandosi ed essendo regolata da ruoli chiusi, non consentiva che il numero dei professori fosse partecipe dei ruoli; e solo in seguito essi parteciparono ad un concorso che fu bandito per gli incaricati fuori ruolo.

Dopo la legge del 1906, a questi insegnanti furono computati uno o due anni, secondo il numero degli anni che avevano servito nelle scuole medie, come incaricati fuori ruolo. Ora è certo che essi prestarono all'Amministrazione, e quindi alla scuola media, lo stesso servizio che avrebbero prestato se, essendo i ruoli aperti, essi, dopo aver vinto il concorso, fossero stati iscritti in questi ruoli. Quindi si tratta non di un diritto giuridico, ma di un diritto morale, elevato e perfetto, per questi insegnanti, che hanno servito come insegnanti di ruolo (perchè arrivarono a quel posto in seguito a regolare concorso, e quindi con gli stessi diritti e doveri degli insegnanti di ruolo), e che perderebbero, agli effetti dell'anzianità, degli aumenti di stipendio e della pensione, i vantaggi che ebbero quegli insegnanti, che solo per esser nati dopo di loro ed aver concorso dopo un'altra legge, hanno questi vantaggi; io pertanto in favore di questi insegnanti domando l'ausilio dell'austera coscienza del ministro, della competenza della Commissione parlamentare e del giudizio dei colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrillo propone che, nel terzo comma, alle parole: « a ciascuno sarà corrisposta, a titolo di assegno personale non valevole per la pensione » si sostituiscano le parole: « a titolo di assegno personale valevole per la pensione ».

L'onorevole Petrillo ha facoltà di parlare.

PETRILLO. Si tratta di una questione, la quale attiene all'organismo stesso della legge e varrebbe a completarne il principio informatore. Questa non è soltanto legge di riparazione pel domani, ma anche di

riparazione alla lunga passata ingiustizia, la quale ha colpito gli insegnanti delle scuole medie. Ora, quando si viene a riconoscere nella legge che non basta un semplice aumento di stipendio da darsi da oggi, ma si vuole riandare il passato, e cercare di ragguagliare le condizioni degli insegnanti delle scuole medie a seconda degli anni che hanno servito, ed aumentare di quarantesimi il loro stipendio, e vi sono insegnanti i quali malgrado queste tardive provvidenze della legge non raggiungono nemmeno il minimo dello stipendio dalla legge stessa stabilito, bisogna dire che costoro siano fra tutti i più miseri. A questi il progetto vuol provvedere ed aggiunge un assegno personale.

Ma mentre da una mano si dà, dall'altra si ritira, e l'assegno personale, si dice che non deve valere agli effetti della pensione. Ora questa a me sembra evidente ingiustizia, perchè l'ausilio della legge, la provvidenza del Parlamento viene a mancare a questi benemeriti insegnanti, nel momento in cui ne avrebbero maggiore bisogno, perchè non soltanto verrebbero essi, andando in pensione, a perdere la differenza fra lo stipendio e l'assegno vitalizio, ma verrebbero a perdere anche l'assegno personale che viene concesso come integrazione dello stipendio, quasi fosse una gratificazione e non un diritto che dalla legge stessa loro viene riconosciuto.

Io, dato il vento che spira dalla parte del ministro che non vuol sapere di emendamenti (ed è rafforzato anche dall'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro che è venuto a salvaguardare, e a stringere ancora più se è possibile, i cordoni della borsa), per questo, dicevo dunque, non oso raccomandarmi al ministro, ma mi raccomando alla benevolenza della Camera, perchè questo emendamento che si ispira ad evidenti ragioni di giustizia ed il cui disconoscimento verrebbe a stridere maledettamente con tutto il contesto della legge, voglia essere accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno propone di sostituire all'ultimo comma:

« Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio coloro che a norma dell'articolo 7 e del penultimo comma dell'articolo 37 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, o hanno ottenuto una promozione anticipata di uno o due anni, si considerano come se

abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianità ».

L'onorevole Bruno però non è presente; s'intende quindi che abbia ritirato il suo emendamento.

Così pure non essendo presente l'onorevole Grassi, s'intenderà ritirato il seguente emendamento presentato insieme con gli onorevoli Larussa e Renda: « *Nell'ultimo comma dopo le parole:* coloro che a norma dell'articolo 7, *aggiungere:* e del penultimo comma dell'articolo 37 ».

L'onorevole La Pegna, insieme con gli onorevoli Lo Presti e De Ruggieri, propone di aggiungere: « Di tale maggiore anzianità si terrà conto anche a favore degli ex incaricati fuori ruolo che per l'articolo 37 della legge 1906, n. 142, abbiano avuto ridotto a due o a un anno il periodo di straordinariato ».

L'onorevole La Pegna ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LA PEGNA. Onorevole ministro, io debbo insistere sul mio emendamento che rappresenta una subordinata di fronte agli ordini del giorno che sono stati già presentati da altri colleghi. Si tratta semplicemente di introdurre nell'ultimo capoverso dell'articolo 40 una aggiunta, per cui non sia resa peggiore la condizione di quegli insegnanti, i quali già dalla legge di perequazione del 1906 ebbero concesso un periodo di straordinariato minore di quello triennale per tutti stabilito.

Ora la stessa Commissione ha riconosciuto la giustizia fondamentale della richiesta di questi insegnanti, poichè nella sua relazione ha dovuto riconoscere che per la legge del 1906 « a coloro che ebbero un periodo di straordinariato, minore di quello stabilito per la universalità di tutti gli insegnanti, ed a coloro che ebbero lo stesso beneficio, passando per effetto della regificazione dal servizio pareggiato al servizio governativo, sarebbe parso conveniente estendere la benefica concessione, così, come è stata conservata a coloro che ottennero la promozione per merito ».

Ora noi riteniamo che non si possano stabilire due pesi e due misure, perchè sarebbe odioso ed anti-giuridico dare retroattività alla nuova legge per cancellare gli effetti di quelle ben modeste concessioni ottenute dalla legge del 1906.

Per quegli insegnanti che ebbero l'anticipazione per merito la Commissione e il Governo hanno riconosciuto il periodo di

straordinariato che è stato compiuto. Così pure con larghezza di criteri sono stati calcolati, come utili, agli effetti dell'articolo in esame, gli anni di servizio pre-governativo prestati in istituti pareggiati, convertiti poi in governativi, anche per gli insegnanti assunti senza concorso e senza titolo regolare.

E perchè non dovrebbe essere riconosciuto lo straordinario anche a coloro che abbandonarono gli istituti pareggiati per andare a servire lo Stato, e che entrarono nel loro ufficio d'incaricati fuori ruolo, quasi sempre per virtù di concorso? È un caso di giustizia, è una questione subordinata che noi abbiamo presentato, ed io credo che l'emendamento, semplicemente per rispetto ai precedenti fissati dalla legge del 1906, debba essere accolto dal ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto insieme con gli onorevoli De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Giovanni Amici, Rampoldi, Mosti-Trotti propone di aggiungere: « Gli insegnanti ai quali in considerazione del precedente servizio fuori ruolo o pareggiato fu ridotto il periodo di straordinario nell'applicazione della legge 8 aprile 1906, numero 142, o dopo di essa, si considerano come aventi tanti anni di maggiore anzianità quanti sono gli anni di cui fu ridotto il loro periodo di straordinario ».

Non essendo presente l'onorevole Gasparotto, s'intende che egli rinunzi al suo emendamento.

L'onorevole Eugenio Chiesa insieme con gli onorevoli Agnelli, Saraceni, Gasparotto, Auteri-Berretta, Joele, Ottorino Nava, Treves, Labriola, Agnini propone di aggiungere: « Saranno pure considerati come aventi due anni di maggiore anzianità gli insegnanti passati allo Stato per effetto d'immediata regificazione degli istituti ai quali appartenevano, se ottennero il passaggio ad ordinari dopo un solo anno di prova purchè non si trovino già nelle condizioni volute dall'articolo 43 ».

L'onorevole Eugenio Chiesa non è presente; s'intende quindi che abbia ritirato il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Larussa.

LARUSSA. Mi associo all'emendamento dell'onorevole La Pegna, che ha il medesimo scopo dell'emendamento proposto da me e dagli onorevoli colleghi Grassi e Renda.

PRESIDENTE. L'onorevole Giaracà ha facoltà di parlare.

GIARACÀ. Ho chiesto di parlare per associarmi all'emendamento dell'onorevole La Pegna, poichè un emendamento eguale io aveva proposto all'articolo 43.

Mi associo per le ragioni già da lui accennate ed anche per questa evidentissima ragione di giustizia, che il maggior tempo, per cui questi ex-incaricati fuori ruolo hanno prestato servizio, in sostanza viene a conglobare l'anno e i due anni di straordinario che ad essi sono stati compensati; quindi per logica conseguenza lo straordinario deve computarsi per essi nel termine normale di tre anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'emendamento dell'amico onorevole Roth secondo la sua parola eloquente sarebbe perfetto moralmente e didatticamente. E sarà, benchè a me non paia, ma per disgrazia gli manca un'altra perfezione, quella giuridica. E siccome in questa legge si è già fatto tutto quello che si è potuto, ed anche gl'insegnanti di cui si occupa l'onorevole Roth sono stati tutti notevolmente migliorati, non si potrebbe consentire questo emendamento, diremo così, di perfezionamento.

Del resto la questione sollevata dall'onorevole Roth sarà rinnovata all'articolo 43 e non aggiungo altre parole perchè dovrò allora rispondere a tutti gli onorevoli proponenti di emendamenti relativi a quell'articolo e mi riservo perciò di dire allora le ragioni che m'impediscono di accoglierli.

L'onorevole Petrillo, vorrebbe che l'assegno personale, che l'articolo del disegno dice non valevole per la pensione, valesse anche appunto per la pensione. Se qui si trattasse, com'egli dice, mi pare, di un diritto acquisito, la legge non potrebbe toglierlo agli insegnanti. Ed essi, se si credessero lesi, potrebbero rivolgersi alla Corte dei conti quando si trattasse della liquidazione della loro pensione. Ma diritto qui non c'è, si tratta ancora di riguardi di equità abbondantemente usati a favore di questo personale, riguardi di equità che si risolvono in larghi benefici per il personale. Applicando *stricto iure* le regole di legge, non vi sarebbe nemmeno la ragione dell'assegno personale. Non c'è quindi possibilità di fare di più.

Gli altri emendamenti che riflettono l'articolo sono essenzialmente quelli dell'ono-

revole La Pegna e dell'onorevole Gasparotto...

L'onorevole Gasparotto credo non sia presente, ma debbo rispondere all'onorevole Larussa che ne ha sostenuto l'emendamento anche in nome dell'onorevole Grassi. In sostanza, in questo emendamento si risolveva una questione che la legge del 1906 ha già risolta con criteri di equità più che di diritto.

E questi insegnanti, non entrati per la via dei concorsi, hanno già goduto di quel beneficio. Ed ora dovrebbero, secondo l'onorevole Gasparotto, goderne di nuovo sotto altro aspetto.

Ora, che si tenga conto dell'abbreviazione di carriera per coloro che l'hanno guadagnata per merito distinto, sta bene; ma non sarebbe giusto di tenerne conto anche per gl'incaricati ed ex pareggiati, i quali verrebbero ad essere avvantaggiati in confronto dei vincitori dei concorsi.

Sotto questo aspetto, non c'è nessuna ragione di accettare questo emendamento, che si risolverebbe in una vera ingiustizia, per le ragioni esposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Roth, insiste nel suo emendamento?

ROTH. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrillo?...

PETRILLO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa?...

LARUSSA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole La Pegna?...

LA PEGNA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, metto a partito l'articolo 40 nel testo concordato fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Art. 41.

« In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potrà essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle *I* ed *L* in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.

« Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuerà

negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5 e 13, in modo però che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle *I* ed *L* ».

(È approvato).

Art. 42.

« Per l'applicazione degli articoli precedenti, nel caso di cumuli di due uffici con stipendio si osserveranno le norme seguenti:

1° Se i due uffici sono d'insegnante di ruolo in scuole medie o normali governative, gli aumenti, di cui ai precedenti articoli, sono concessi solo per uno degli uffici, a scelta dell'interessato. Lo stipendio del secondo ufficio rimane invariato, e il relativo obbligo d'orario, anzichè essere accresciuto, come per l'altro, fino al limite di cui all'articolo 8 della presente legge, rimarrà quello stabilito dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dalla tabella *D* annessavi, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805.

2° Qualora le ore d'insegnamento, a cui per i due uffici cumulati è obbligato l'insegnante, calcolate secondo il numero precedente, siano complessivamente superiori a ore 28, il cumulo dovrà cessare col 30 settembre 1915, con facoltà all'interessato di optare per l'uno o per l'altro degli uffici, a meno che egli preferisca mantenere inalterati gli stipendi, di cui a quella data è fornito per entrambi, e i relativi obblighi d'orario, e di compiere la rimanente sua carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nel qual caso il cumulo sarà conservato.

3° Le disposizioni dei numeri precedenti si applicano anche in caso di cumuli d'uffici d'insegnante non appartenenti entrambi alle scuole medie e normali, o di cui l'uno dipenda da altra amministrazione governativa o da enti locali.

« Quando il cumulo dei due uffici, conservato a norma della facoltà concessa nel precedente numero 2, venga a cessare, semprechè per il servizio prestato nell'ufficio che viene a mancare, non competa alcun assegno, la carriera nell'unico ufficio di cui l'insegnante rimane titolare, si compirà, a incominciare dall'anno scolastico immediatamente successivo al giorno della cessazione del cumulo, secondo le norme della presente legge e con gli obblighi di orario in questa stabiliti; e lo stipendio, di cui detto insegnante è fornito, sarà ragguagliato, per effetto di aumenti biennali, a quello stabilito

per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio ».

Anche a questo articolo vi è un emendamento concordato fra Ministero e Commissione, che consiste nell'aggiungere nel primo comma e al n. 2 dopo le parole: « siano complessivamente superiori ad ore 28 » le parole: « o ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo C ».

Viene meno, perciò, il seguente emendamento analogo, che avevano presentato gli onorevoli Grassi, Larussa e Renda:

« Al n. 2, dopo le parole: superiori a ore 28, aggiungere le altre: per gli insegnanti dei ruoli A e B, o 30 per quelli del ruolo C ».

LARUSSA. Ringraziamo Ministero e Commissione di averlo accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli, poi, insieme con gli onorevoli Congiu e Scano ha presentato il seguente emendamento:

« Al n. 2 aggiungere:

« I capi di Istituto con incarico d'insegnamento di cui al capo 6º, parte 1ª della tabella K annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, avranno conglobata nello stipendio la remunerazione per l'insegnamento; potranno però godere delle disposizioni della presente legge relative alle riduzioni di orario e all'esonero dell'insegnamento ».

L'onorevole Battelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BATTELLI. Onorevole ministro, nella legge del 1906 furono, per equivoco, dimenticati sedici capi di scuole tecniche, i quali, mentre tutti ebbero l'aumento come insegnanti e come direttori incaricati, ebbero il solo aumento come direttori incaricati, e per ciò si trovano ad avere uno stipendio molto inferiore a quello degli altri colleghi.

Ora questo nuovo disegno di legge, potrebbe rimediare alle condizioni di disfavore che ad essi fece la legge del 1906, ed io fo appello all'onorevole ministro perchè voglia sanare la involontaria ingiustizia commessa nella legge del 1906.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. È bella e sanata d'ora in poi.

BATTELLI. No, onorevole ministro.

MORELLI-GUALTIEROTTI, presidente della Commissione. Diventano come gli altri.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. *Nemo in praeteritum alii potest.*

BATTELLI. Ci pensi meglio, onorevole ministro, e vedrà che è un atto di giustizia quello che io chiedo.

E poichè ho la facoltà di parlare, prego l'onorevole ministro di voler tener conto, non dirò di un'ingiustizia, ma del danno, che si recherebbe a pochissimi insegnanti, i quali insegnano in due istituti, per uno dei quali è concesso l'aumento, mentre per l'altro no. Comprendo che ad ogni modo essi hanno un miglioramento, ma io sottopongo la questione al giusto esame ed alla benevolenza dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini aveva proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine: e per gli insegnanti governativi di ruolo, che hanno prestato servizio fuori ruolo in seguito a concorso ».

Ma, poichè non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Così pure non è presente l'onorevole Storoni, il quale aveva presentato l'emendamento seguente:

« Aggiungere: Per tutti i capi d'Istituto e gli insegnanti non compresi nella definizione precedente gli anni di servizio effettivi prestati in Istituti Regi, prima della loro nomina come insegnanti di ruolo, non saranno computati agli effetti dell'articolo 39, bensì ad ogni altro effetto della loro carriera ».

S'intende che vi abbia rinunciato.

Segue questo emendamento dell'onorevole Eugenio Chiesa:

« Al n. 3, in luogo di: Le disposizioni dei numeri precedenti, sostituire: Le disposizioni del numero precedente ».

L'onorevole Eugenio Chiesa ha facoltà di parlare.

CHIESA EUGENIO. Non insisto nel mio emendamento, ma desidero soltanto una spiegazione.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Fu adottato il provvedimento per estendere il beneficio, ed ella lo torrebbe ai casi contemplati dal primo comma.

CHIESA EUGENIO. Per gli insegnanti i quali insegnano in un istituto governativo ed in un istituto dipendente da enti locali, il pericolo della espressione dell'articolo sta in questo, che parrebbe vietato ad essi di potere avere dall'istituto non governativo un miglioramento; ed una volta che l'abbiano di là, non lo debbano avere più dall'istituto di Stato.

Ora, basterà forse un chiarimento su questo punto. Il miglioramento concesso dallo Stato non può influire su un eventuale miglioramento che possano avere dagli enti locali e viceversa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Veroni. Ne ha facoltà.

VERONI. Il collega onorevole La Pegna ha presentato un emendamento, firmato anche dall'onorevole De Ruggieri, che, evidentemente per errore, è stato attribuito all'articolo 43, mentre si riferisce all'articolo 42.

L'emendamento, che è così formulato: « *Aggiungere al primo comma: o in quelle scuole medie governative, che erano alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio* », evidentemente deve applicarsi all'articolo 42 e non al 43, perchè è proprio in continuazione dell'ultima parte dell'articolo 42.

PRESIDENTE. Ha ragione.

VERONI. Ed allora, se è così, io debbo sostenere questo emendamento, nella speranza che l'onorevole ministro vorrà accoglierlo in quanto esso non rappresenta proprio nessun aggravio di ordine finanziario pel Ministero della pubblica istruzione.

Si tratta di otto o dieci insegnanti, i quali, come l'onorevole ministro sa, erano alle dipendenze del Ministero d'agricoltura prima che le scuole pratiche d'agricoltura fossero parificate alle scuole medie.

Ora questi insegnanti, che sono passati per concorso dalla dipendenza del Ministero d'agricoltura a quella del Ministero della pubblica istruzione, chiedono precisamente che coloro i quali si trovano ad aver fatto tale passaggio dopo il 1908, cioè dopo che le scuole industriali furono dichiarate medie e parificate ai ginnasi e alle scuole tecniche, siano posti in condizioni di giovare delle disposizioni di cui all'articolo 42 del progetto Daneo, che corrisponde all'articolo 73 del progetto Credaro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnelli.

AGNELLI. Io ho chiesto di parlare solo per associarmi all'emendamento proposto dall'onorevole Eugenio Chiesa; o anche, più esattamente, all'ordine di idee che l'onorevole Chiesa ha esposto svolgendo il suo emendamento; e quindi alla domanda di spiegazioni, che, comunque possano essere date, anche nel corso della discussione, serviranno ad utile interpretazione dell'articolo.

Esprimo la speranza che questo emendamento possa, a differenza di altri molti, trovare fortuna, in quanto non porta alcuna conseguenza finanziaria; anzi si riferisce precisamente ad enti ed a bilanci che non hanno nulla a che fare col bilancio dello Stato.

E osservo, per concludere, che, se apparisce una certa diversità di trattamento, un certo miglioramento nelle condizioni già favorevoli di insegnanti quali sono quelli di cui ci stanno a cuore le sorti in questo momento - già aventi ufficio governativo e insegnamento anche a dipendenza di enti locali - si deve tenere conto che verosimilmente ciò risponderà anche al fatto (questa è anche una delle ragioni che ispirano le mie parole) che tali insegnanti appartengono a grandi centri dove, come è naturale, è possibile la maggiore operosità, ma sono anche più forti le spese, maggiori le esigenze della vita: dove quindi questa attività più estesa risponde a bisogni e necessità a cui gli insegnanti per sé e per le proprie famiglie devono pur provvedere; onde, in via anche di probabilità, il mio emendamento corrisponde ad una ragione di giustizia. In ogni modo mi accontenterò di una spiegazione, se questa sarà sufficiente.

LA PEGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PEGNA. Desidero soltanto chiarire che il mio emendamento, come ha spiegato alla Camera l'onorevole Veroni, si riferisce all'articolo 42, anziché all'articolo 43.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, relatore. Comincerò col rispondere agli onorevoli Chiesa ed Agnelli che l'articolo 43, che regola il cumulo degli uffici, nei numeri 1 e 2 contiene due disposizioni di favore per gli insegnanti per ciò che riguarda il loro obbligo di orario.

Nel numero 1 si stabilisce che per uno soltanto degli uffici sarà obbligatorio l'orario prescritto dalla presente legge e sarà naturalmente corrisposto il nuovo stipendio: per l'altro ufficio invece l'obbligo di orario, come anche lo stipendio, rimangono quelli della legge del 1906. Con questo beneficio l'insegnante può non superare le ventotto ore, orario massimo consentito dalla nuova legge. Che se ciò non ostante coi due uffici egli superasse l'orario massimo delle ventotto ore, allora provvede l'altra disposizione di favore del numero 2, per la quale l'insegnante che non vuole ri-

nunziare ad uno dei due uffici, può conservarli tutti e due con l'orario e lo stipendio stabiliti dalla legge del 1906.

Il numero 3 estende agli insegnanti che cumulino un ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione con altro che dipenda da altra Amministrazione od anche da enti locali, ambedue le anzidette disposizioni, per modo che anche essi possano godere della limitazione di orario stabilita nel numero 1, se con ciò raggiungano le ventotto ore, o della disposizione di favore del numero 2, se superano le ventotto ore. Mi pare adunque che questi insegnanti non possano lagnarsi.

AGNELLI. Io ho parlato però dei miglioramenti di stipendi che l'ente locale può per avventura accordare.

DANIELI, *relatore*. L'ente locale col Ministero dell'istruzione non ha che fare. Gli insegnanti potranno scegliere l'ufficio dipendente dal Ministero dell'istruzione, e domandare l'aumento di stipendio col correlativo aumento di orario.

Quanto all'emendamento dell'onorevole La Pegna, non so se ho ben capito; ma siccome appunto il numero 3 applica le disposizioni dei numeri precedenti, e quindi anche quelle del n. 1, ai casi di cumulo di uffici non appartenenti entrambi al Ministero della pubblica istruzione e di cui uno dipenda da altra amministrazione governativa o da enti locali, se ho ben capito, ripeto, l'emendamento proposto, mi pare che esso trovi il suo accoglimento nel numero 3 dell'articolo 43.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Battelli, l'onorevole ministro ha detto che anche quei capi d'Istituto ai quali si vorrebbe provvedere, si trovano oggi nella condizione degli altri: e quindi non è il caso di provvedere a risarcimenti per il passato.

BATTELLI. C'è qui la tabella di confronto.

PRESIDENTE. Onorevole Battelli, ella non ha facoltà di parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Rispondo anzitutto all'onorevole Battelli. Vi sono 16 direttori di scuola tecnica che pretendono, e forse a ragione, di essere stati meno equamente considerati dalla legge del 1900; ma ora essi sono messi perfettamente, com'era giusto, alla pari degli altri e avranno degli aumenti che vanno per taluni fino a 2,600 e a 2,800 lire. Ma essi dicono: intanto per il passato abbiamo avuto una posizione

meno giusta. Ho già risposto: *Nemo in praeteritum alii potest*: non possiamo andare ora a rinviare in nome dell'età ciò che è avvenuto nel passato; ora sono, ripeto, in buone condizioni al pari degli altri e dovrebbero esserne soddisfatti, nè io potrei far altro per loro.

In quanto agli altri emendamenti, ha già risposto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli insiste nel suo emendamento?

BATTELLI. Poichè l'onorevole ministro dice che anche i direttori, cui esso si riferiva, avranno lo stesso trattamento degli altri, non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa insiste nel suo?

CHIESA EUGENIO. Non insisto; dico però che non può essere pregiudicato quello che può risultare da contratti con gli enti locali.

PRESIDENTE. L'onorevole La Pegna insiste nel suo?

LA PEGNA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, non ho ragione d'insistere.

STORONI. Onorevole Presidente, desidererei qualche schiarimento dall'onorevole ministro sull'oggetto di quel mio emendamento che, per la mia assenza, è decaduto.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Glielo do subito, se l'onorevole Presidente consente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La questione che solleva l'onorevole Storoni è: quali sono gli effetti di carriera di cui non parla l'articolo 39? Soltanto gli effetti della pensione ne sono esclusi. E ciò perchè si opporrebbe giustamente il ministro del tesoro, giacchè non sarebbe possibile farlo. Per tutti gli altri effetti, sono pareggiati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 42 nel testo concordato.

(È approvato).

Art. 43.

« Per i capi d'Istituto e gli insegnanti di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli Istituti ai quali appartenevano, passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili agli effetti dell'articolo 40 della presente legge, anche gli anni di servizio effettivo da essi

anteriormente prestati come insegnanti di ruolo negli istituti medesimi.

« Saranno computati come utili ai medesimi effetti anche gli anni di servizio di ruolo prestati come Regi provveditori agli studi, come ispettori per le scuole medie e normali e come assistenti di ruolo delle Regie Università o degli Istituti governativi di istruzione superiore ».

A questo articolo, vi sono due emendamenti concordati fra Governo e Commissione, e cioè:

« Al primo comma, dopo le parole: passano al servizio dello Stato, aggiungere: o passeranno entro il 1º ottobre 1914.

« Al secondo comma, dopo le parole: come ispettori, aggiungere: centrali ».

L'onorevole Larussa ha presentato, insieme con gli onorevoli Grassi e Renda, il seguente emendamento:

« Nel primo comma, sopprimere l'inciso: di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893 ».

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LARUSSA. L'articolo 43 consente i benefici dell'articolo 40 ai capi di istituto ed insegnanti di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893 ». Questa legge concedeva con l'articolo 1 il beneficio della pensione a quei professori di istituti già dipendenti dai comuni e dalle provincie che fossero stati iscritti ad un monte pensioni da quegli enti costituito; e fu ingiusta verso i professori che, pur compiendo un lodevole servizio negli istituti comunali e provinciali, non avevano potuto versare il contributo al monte pensioni, perchè nè le provincie nè i comuni avevano pensato di inscrivere.

Ora domando se, dicendosi in questo articolo: « I capi di istituto e gli insegnanti di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893 », si vuole intendere gli insegnanti che siano passati al servizio dello Stato per effetto della conversione governativa dell'istituto a cui appartenevano, e furono ammessi a pensione, oppure quelli che, appartenendo ai medesimi istituti comunali e provinciali, non avendo potuto versare il contributo al monte pensioni, non avevano diritto a pensione.

In sostanza la legge 6 agosto 1893 era diretta unicamente agli effetti della pensione; domando perciò se quei professori che con la legge suddetta non ebbero riconosciuto quel diritto, non possano godere

dei vantaggi dell'articolo 40 per gli effetti degli stipendi e della retroattività economica, quando abbiano compiuto lodevole servizio presso gli istituti comunali e provinciali successivamente pareggiati, e non poterono godere la pensione per fatto da loro indipendente, perchè quegli enti non ebbero cura di costituire o di inscrivere al monte pensioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacobone aveva presentato insieme con gli onorevoli Canepa, Delle Piane, Marangoni, Giordano, Tassara e Caron, il seguente emendamento:

« Sopprimere il richiamo: di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456 ».

Ma non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

Così pure l'onorevole Gasparotto, insieme con gli onorevoli De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Giovanni Amici, Rampoldi e Mosti-Trotti, aveva proposto di aggiungere:

« Nel primo comma alla parola: appartenevano, le seguenti: e quelli che per concorso ».

Ma, non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole Roth, firmato anche dagli onorevoli Porcella, Dore e Abozzi, e così formulato:

« Nel primo comma dopo la parola: appartenevano, aggiungere: o per concorso ».

L'onorevole Roth ha facoltà di svolgerlo.

ROTH. È la stessa questione di cui si parlò a proposito dell'articolo 40; e poichè l'onorevole ministro dichiarò che si riservava di rispondere alle mie osservazioni quando sarebbe stato posto in discussione l'articolo 43, insisto nel mio emendamento.

Con questa disposizione si crea una posizione di favore la quale non risponde a condizioni personali che la giustifichino. Riconosco che è antipatico voler paragonare categorie diverse di persone che rendono lo stesso servizio indagando quale sia stata la loro origine, in qual modo abbiano assunto l'ufficio e vi abbiano soddisfatto.

Certo, però, nessuna persona savia può dispensarsi dal tener conto del fatto che si facciano condizioni peggiori a coloro che si sottomisero a tutte le condizioni per raggiungere un posto, l'ottennero e vi ri-

masero rispondendo a tutte le esigenze del servizio ed infine, quando si tratta di liquidare una condizione che deve regolare tanta eterogeneità di origine e ricompilarla in una unità organica e morale, si debba avere il risultato che la categoria la quale meno ha risposto alle esigenze della legge si trovi favorita, mentre è danneggiata quella che vi ha risposto di più.

Intendo le ragioni finanziarie e credo che dinanzi alla resistenza irriducibile del ministro del tesoro si debba manifestare un'altra irriducibilità da parte nostra, ossia la concorde volontà che questa legge sia approvata per riparare in piccola parte a mali ai quali non si può rimediare altrimenti; ma vorrei almeno che l'onorevole ministro dicesse una parola di conforto a coloro che sono stati costretti ad aspettare, promettendo cioè di tener conto dei loro giusti desideri.

Si assiste al fatto che gli insegnanti provenienti dagli istituti pareggiati hanno calcolato il servizio per gli effetti dell'aumento e della pensione, a preferenza di coloro che essendo entrati nell'insegnamento secondario per concorso vi hanno trascorso già parecchi anni.

Taluno perde 12 anni di servizio, altri, avendo soddisfatto alle esigenze della legge, raggiungono i 75 anni senza avere i 40 anni di servizio.

Insomma non parlo di un diritto giuridico, ma parlo di un diritto morale, e mi pare che dinanzi alla richiesta di una soddisfazione da dare ad una esigenza morale si possa dare una parola di conforto...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, sì! Questo si può dare! Ed hanno anche ragione di avere una parola di conforto!

ROTH. Per questo ho presentato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Petrillo.

PETRILLO. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Roth.

PRESIDENTE. L'onorevole Bouvier aveva proposto il seguente emendamento, che però è stato già accolto coll'emendamento concordato tra Governo e Commissione:

« Nel primo comma, dopo la parola: *passarono*, aggiungere: o passeranno entro il 1° ottobre 1914 ».

Segue un emendamento degli onorevoli Battelli e Milano:

« Dopo il primo comma, aggiungere: lo stesso varrà per gl'insegnanti provenienti da scuole pareggiate che entrarono in quelle governative per concorso e per quelli che provennero dalle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; e per quelli che furono assunti in servizio del Ministero della pubblica istruzione secondo l'articolo 38, secondo comma, della presente legge e che appartennero già a personale di ruolo di scuole superiori o parificate a medie del Ministero della marina; e lo stipendio di professori provenienti dalle scuole pareggiate sarà computato in ragione degli anni di ordinariato ».

L'onorevole Battelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BATTELLI. Dirò brevemente le ragioni di questo mio emendamento, che riflette in ispecial modo due casi importanti. Uno si riferisce ad una sola persona, e mi dispiace di portar qui il caso di una singola persona; ma si tratta di un atto di giustizia che dovrebbe essere preso in considerazione dall'onorevole ministro ed indurlo ad accogliere la mia proposta.

Un insegnante che apparteneva ad una scuola militare di marina di Venezia, che è stata soppressa, ha tenuto questa cattedra per diciotto anni lodevolmente. Dopo chiusa la scuola, ha dovuto stare due anni in aspettativa ed è poi entrato nei licei. Questo insegnante, che ha dato la sua vita all'insegnamento, comincerebbe a quarantasei o a quarantasette anni la sua carriera nei licei.

Orbene, faccio presente il caso all'onorevole ministro perchè egli veda se non sia giusto valutare, agli effetti della pensione, il tempo in cui questo insegnante è stato alla dipendenza del Ministero della marina con insegnamento parallelo a quello dei licei; poichè, se non si tenesse conto di questo, egli comincerebbe la sua carriera nei licei in modo da non poter avere la pensione.

Inoltre vi è qualche insegnante che è entrato nell'Amministrazione della pubblica istruzione dopo avere insegnato nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Taluno di questi comincerebbe la sua carriera in guisa da non poter raggiungere il diritto alla pensione.

Si domanda se non debba esser tenuto conto di questi anni di insegnamento nelle scuole industriali.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Gallenga:

« Al secondo comma sostituire:

« Saranno ugualmente computati come utili gli anni di servizio prestato fuori ruolo nelle scuole dello Stato ».

Ma non essendo presente l'onorevole Gallenga, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue questo emendamento dell'onorevole Battelli:

« Al secondo comma, dopo le parole: scuole medie e normali, aggiungere: come ispettori nell'Ispettorato centrale ».

Questo emendamento è stato accolto con l'emendamento concordato tra Ministero e Commissione.

BATTELLI. Chiedo di parlare per dare un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BATTELLI. Ho chiesto di parlare per evitare il pericolo che si commetta un errore per una parola che nell'emendamento concordato è stata aggiunta.

Dove si dice che saranno computati come utili gli anni passati come ispettori nelle scuole medie e normali, la Commissione ha aggiunto, dopo le parole « come ispettori », la parola « centrali ».

Ora ci sono anche ispettori per le scuole medie...

DANIELI, relatore. Non c'erano più.

BATTELLI. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falletti, Gallenga e De Vito propongono di aggiungere in fine del secondo comma: « e come istitutori di ruolo nei convitti nazionali dal giorno in cui hanno ottenuto il titolo necessario per essere abilitati all'insegnamento ».

L'onorevole Falletti ha facoltà di parlare.

FALLETTI. Con questo articolo si è voluto sancire la massima che, agli attuali insegnanti medi sia computato agli effetti dei benefici economici, di cui all'articolo 39, i quali consistono nella concessione di tanti quarantesimi dell'aumento di stipendio, di cui nel ruolo B, quanti sono gli anni di servizio da loro trascorsi nell'insegnamento, anche il tempo in cui prestarono l'opera loro all'insegnamento stesso, ma prima di essere assunti nella scuola media.

Ammissa questa massima, sarebbe stato opportuno, per non creare disparità fra gli attuali insegnanti medii, di provvedere i mezzi necessari per applicarla nel modo più

largo possibile, ed a questo concetto si accosta, invero, anche la lucida relazione dell'onorevole Danieli.

Ora io mi rendo perfettamente ragione dei motivi finanziari i quali possono avere imposto la limitazione, che, invece, dovette subire questa parte delle disposizioni transitorie del disegno di legge, ma trovo che, dai benefici di quest'articolo è ingiustamente esclusa una categoria di persone, e, precisamente quella che è costituita da coloro fra gli insegnanti medi, i quali iniziarono la loro carriera come istitutori nei convitti nazionali.

Io intuisco la ragione che l'onorevole ministro mi opporrà, e, cioè, che costoro non iniziarono la loro carriera nell'insegnamento. Se non che, questa ragione non è sufficiente a giustificare la loro esclusione dai benefici economici suddetti.

Infatti i servizi, che gli istitutori prestano nei convitti, consistono nella assistenza ai giovani nei loro studi, esercitando essi così una funzione che è molto affine a quella didattica. E ciò è tanto vero che, con l'articolo 28 del disegno di legge, si ammette, come titolo di preferenza, per i concorsi di ammissione nelle scuole medie, l'aver trascorso un anno solo nei convitti come istitutore, mentre si giunge fino ad ammettere che quel titolo sia preferito, per la nomina dei supplenti, i quali, come è noto, coprono cariche nell'insegnamento medio, anche durante qualche anno prima di accedere ai concorsi.

Trovo quindi che, come la Commissione definì, per gli assistenti universitari, il periodo passato in quell'ufficio, un primo gradino per conseguire l'assunzione nelle scuole medie, così possa pure considerarsi il servizio prestato dagli istitutori dei Convitti nazionali.

E il rendere effettivamente tale la permanenza degli istitutori in quei convitti pare a me un mezzo molto adatto a facilitare il reclutamento dei medesimi, che ora incontra difficoltà, e, soprattutto, fra giovani laureati in lettere, ai quali potrà servire di preparazione all'insegnamento medio.

Per queste ragioni, ma, specialmente, in omaggio al principio di perequazione fra gli insegnanti, nei riguardi del loro trattamento economico, a cui dovrebbe realmente informarsi il disegno di legge, io sostengo, anche a nome di altri colleghi, il mio emendamento, nel senso che, ai benefici economici ai quali ho accennato siano ammessi anche gli insegnanti che hanno prestato

servizio nei convitti nazionali; e confido, pertanto, che l'onorevole ministro vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Giaracà:

« *Aggiungere:*

« Per gli ex-incaricati fuori ruolo, che furono promossi ordinari in virtù dell'articolo 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dopo un anno o due anni di straordinariato, saranno computati come utili, agli effetti dell'articolo 40 della presente legge tre anni di straordinariato a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1914 e dal 1° gennaio 1915 ».

GIARACÀ. Questo emendamento è già assorbito nell'identico emendamento presentato dall'onorevole La Pegna all'articolo 43. E quindi io mi unisco a quello.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'emendamento dell'onorevole Rampoldi:

« *Aggiungere:*

« Saranno del pari computati agli effetti dell'articolo 40 gli anni di servizio fuori ruolo dato in scuole governative o in pareggiate, che ottennero la regificazione; inoltre gli anni di servizio dati da insegnanti passati dalle scuole pareggiate alle governative per concorso, fatto obbligo di integrare le ritenute su la pensione ».

L'onorevole Rampoldi non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Petrillo che vorrebbe aggiungere in fine: « o negli istituti Regi fuori ruolo ».

PETRILLO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Andrea Finocchiaro-Aprile, Giovanni Amici, Soleri, Ciappi, Sciacca-Giardina, Roth, Di Sant'Onofrio, Congiu, Leone, Caron:

« *Alla fine aggiungere:* o istitutori di ruolo nei convitti nazionali ».

L'onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA. Ho presentato questo emendamento, ignorando che l'onorevole Falletti ne avesse anch'egli proposto uno simile.

Non ripeterò quindi quello che ha detto il precedente oratore, e mi limiterò a pochissime osservazioni.

Ai fini dell'applicazione della legge in discussione, la Commissione parlamentare ha

aggiunto al progetto ministeriale una disposizione per cui saranno computati gli anni di servizio prestati dagli insegnanti di scuole medie come assistenti di ruolo delle Regie Università e degli Istituti governativi d'istruzione superiore.

Ora a me pare che risponda ad evidentissime ragioni di giustizia il tenere anche conto del servizio di ruolo prestato dagli insegnanti come istitutori nei convitti nazionali.

È un numero molto limitato di persone... (*Movimento dell'onorevole ministro*).

Sì, onorevole Daneo, sono sette o otto, non più, di modo che la spesa relativa non potrà superare le tre mila lire; mentre l'aggravio derivante dal computo degli anni di servizio prestato dagli insegnanti medi come assistenti è stato previsto in ben sessanta mila lire.

Perchè, quindi, non concedere agli ex istitutori lo stesso beneficio di cui godranno gli ex assistenti, quando questi, pur dando la proficua opera loro a vantaggio dell'insegnamento superiore, non si esercitarono in alcuna cosa riguardante direttamente l'interesse didattico e disciplinare della scuola media? Perchè questa stridente diversità di trattamento? Per la lieve somma di circa tremila lire non si deve colpire un principio di alta equità, affermando una preferenza a vantaggio di una classe di professori e negandola ad un'altra che ha altrettante, se non maggiori, benemerienze nei riguardi della educazione nazionale.

Aggiungo un'altra considerazione di carattere finanziario, e cioè che il riconoscimento, allo scopo dell'attribuzione dei nuovi stipendi, del servizio dagli ex-istitutori prestato non recherà alcun onere al debito vitalizio, in quanto si tratta di servizio di ruolo già utile per la pensione.

Bisogna poi ricordare che molti di questi insegnanti, forniti, come gli assistenti, di titolo per l'insegnamento medio, iniziarono la loro faticosa e sacrificata carriera nei convitti nazionali nell'attesa dei concorsi per la conquista della cattedra, perchè non a tutti era consentito di avere la protezione di un professore universitario, che concedesse, per elezione, la nomina di assistente in attesa che si aprissero tali concorsi.

E vi è di più: nel 1892 il ministro del tempo, onorevole Villar, bandì un concorso tra i laureati per posti di istitutore-maestro, di istitutore cioè avente la funzione di insegnante interno nel collegio, onde inte

grare la cultura dei giovani convittori che frequentavano le scuole classiche e tecniche. Gli istitutori nominati in seguito a tale concorso, che, ripeto, sono pochissimi, per soppressione di posto passarono poi nell'insegnamento pubblico. Non vedo quindi il motivo per cui il beneficio dell'articolo 43 del disegno di legge non debba essere esteso anche a questi istitutori di ruolo.

Per siffatte ragioni confido che Governo e Commissione verranno accogliere la mia proposta che non differisce da quella dell'onorevole Falletti, e, come questa, limita l'estensione del beneficio agli ex-istitutori di ruolo dei convitti nazionali, aventi l'abilitazione all'insegnamento secondario.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io vi prego, onorevoli colleghi, di considerare dove si andrebbe a finire argomentando sempre a base di pretesa equità.

Vedete che pioggia di emendamenti cade su questo articolo!

Poichè le tribune sono quasi deserte e possiamo crederci in famiglia, permettetemi un paragone un po' irriverente; mi pare di assistere alla pesca delle rane; si getta un amo, che par fatto di un mazzo di spilli ritorti; appena abbocca una, ne arriva un'altra, poi altre seguono e tutte si attaccano all'amo così da formare un groviglio, un mazzo enorme che il pescatore dura fatica a trarre a sè e sgrovigliare.

Così accade per i tanti emendamenti. E per questo articolo tutti vorrebbero, qualunque sia il servizio prestato, arrivare alla pensione ed anche alla carriera di Stato.

Vera giustizia sarebbe stata che si fosse tenuto conto soltanto del servizio regolare di ruolo prestato nell'insegnamento governativo.

Ma la Commissione, attratta anch'essa dall'amo dell'equità, ha cominciato con aggiungere qualche cosa; anche il ministro dell'istruzione c'è cascato e c'è cascato anche quello del tesoro dopo lunga discussione. Il Governo aveva cominciato a considerare la condizione degli insegnanti, ai quali già si riferiva la legge del 1906, delle scuole pareggiate che passarono per regificazione insegnanti governativi; ed in questo caso in cui la scuola era regificata, è parso equo di considerare questi insegnanti come se fossero stati insegnanti regi fin dall'inizio.

Non si fosse mai concesso questo beneficio! Siamo sempre alla teorica della grazia divina. Insegnino pure i teologi che è una fortuna che non si può pretendere nè estendere. La teologia politica tenta certo di estenderla ad una infinità di categorie. E Commissione e ministro cominciarono col l'estendere il beneficio agli ex-assistenti universitari diventati professori...

E parve loro di essere equi, ma di fare anche l'interesse della scuola, e perciò proposero anche questa concessione. Però, si pensò che qui ci si dovesse fermare.

Invece, se passiamo in rapida rivista gli emendamenti, vediamo fino dove si vuole arrivare. (*Interruzione*).

Si comincia da coloro che abbiano qualche anno di servizio in Istituti anche pareggiati, ma non utili per la pensione a carico dell'ente (emendamento Grassi); costoro non possono sperare alcuna pensione perchè non ne hanno mai avuto promessa e non hanno versato alcun contributo; e si arriva a coloro che abbandonarono volontariamente il servizio pareggiato per passare a scuole governative per concorso (emendamento Roth).

Ora io ammetto volentieri che tutti costoro hanno reso servigi all'istruzione, ed in uno stato od in un'epoca nella quale al Ministero dell'istruzione ed anche a quello del Tesoro fosse concessa una maggiore larghezza di fondi; io credo che sarebbe cosa buona, e certo a me sarebbe graditissima, di considerare tutto il problema della scuola media, pareggiata e libera e degli insegnanti che vi prestano opera, con larghi criteri di benevolenza.

Auguriamo dunque l'avvento di un'ora nella quale si potrà considerare l'opera anche passata degli insegnanti almeno delle scuole pareggiate e premiarne i lunghi servigi. Ma oggi, e certo per qualche tempo ancora, non possiamo pensare ad estendere i benefici di questa legge oltre i limiti ai quali siamo giunti. Coloro che hanno affrontato deliberatamente il rischio del concorso e sono usciti di loro volontà dalle scuole pareggiate, perchè hanno ritenuto che loro convenisse di entrare nel ruolo governativo, possono ora pensare, in qualche caso, che ora meglio non lasciare l'antico posto; ma quale ragione hanno di invocare il beneficio della fortuna, sia pur capitata dormendo, toccata precisamente a coloro che sono rimasti al loro posto senza impazienza e sono diventati professori governativi perchè la scuola stessa essendo pareggiata è

stata un giorno regificata, cioè diventata governativa? Fortunati loro!

Qui non vi è ragione di pareggiamento. Un fumo di equità, una specie di gelosia, se volete, legittima, ma ad ogni modo non una ragione legale di parità.

E molto bene il senso giuridico naturale dell'amico Roth gli suggerì di dire che non si trattava di diritto nel senso giuridico, ma, com'egli volle chiamarlo, di una specie di quasi diritto morale.

Insomma, come per tanti altri casi, siamo nel campo dell'equità. Ma l'equità è l'arbitrio, ed il *fumus boni iuris* non è sufficiente per esser valutato in questa legge: sarebbero milioni, non centinaia di mila lire, cui bisognerebbe provvedere, se si galoppa sul cavallo dell'equità. Ed allora, poichè nessuno può credere che si possano dare, domando io alla Camera se proprio per queste speranze frustrate si dovrebbe mettere in pericolo questa legge per tanti benefica. E seguitando, si vorrebbe da altri estendere il conteggio anche per la carriera agli anni di servizio in scuole dipendenti da altre amministrazioni: per esempio, nelle scuole industriali, che poi diventarono medie, ma che prima non dipendevano dal Ministero dell'istruzione pubblica. E così via via per ogni servizio governativo...

Per la pensione gli anni di servizio governativo si computeranno, sì, ma non debbono computarsi per la carriera: quando la carriera è estranea all'insegnamento medio, dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica, non si debbono fare distinzioni. Ciascuno comincia la carriera quando entra per concorso nella scuola media: questa deve essere la sola regola.

Altri vorrebbero considerare le scuole navali come scuole medie. E sia pure; ma son distinte ormai e per sè stanti.

Del resto, andando di questo passo, perchè non giungere anche al servizio militare ed anche al servizio prestato in qualunque carriera dello Stato? Tutti danno diritto a pensione, tutti sono servizi utilissimi, ma non sono attinenti alla scuola media. Nella scuola si deve entrare per concorso tutti e con un eguale stipendio iniziale: e vedano prima i concorrenti se loro convenga o no di iniziare una nuova carriera in quel posto.

E così dico all'onorevole Falletti che si interessa per gli istitutori dei convitti nazionali.

Questi istitutori dei convitti nazionali (sieno di ruolo, come li ha contemplati

specialmente l'onorevole Finocchiaro, o sieno non di ruolo, come in generale li ha contemplati l'onorevole Falletti), compiono opera nobilissima, e costituiscono una classe a parte per cui non è richiesta laurea e che è favorita specialmente dal poter vivere nell'interno del convitto e spesso in quei posti i giovani istitutori si preparano alla laurea: quei posti in tal caso sono una specie di borsa di studio, si può dire, che lo Stato concede. E non v'è ragione di accomunarla alla carriera dell'insegnamento, quando per entrarvi non si superano concorsi equipollenti.

Per tutte queste ragioni non si può ormai fare più di quanto si è fatto. Sono dunque nella necessità di respingere tutti gli emendamenti, con una negativa generale.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Gli onorevoli Grassi e Larussa insistono?

LARUSSA. Il mio era uno schiarimento più che un emendamento. Il ministro veramente non mi ha dato risposta...

PRESIDENTE. L'onorevole Roth ha chiesto un conforto... e lo ha ottenuto. (*Si ride*).

Onorevole Battelli, insiste?

BATTELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Falletti e l'onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile insistono?

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA. Io, veramente, avrei voluto insistere. Me ne astengo, data l'ora tarda e in considerazione del desiderio di tutti di giungere oggi alla fine della discussione di questo disegno di legge. (*Bravo!*)

Chiarirò soltanto un punto. Io intendo riferirmi a insegnanti di ruolo, e per di più abilitati all'insegnamento secondario, ciò che significa, nel maggior numero dei casi, laureati. Ed anche il collega Falletti ha parlato degli ex-istitutori abilitati all'insegnamento medio, e di essi soltanto si fa cenno nell'emendamento da lui presentato. Le due proposte sono quindi sostanzialmente identiche. E poichè il ministro ha affermato di non poterle accettare, io dichiaro da parte mia che non provocherà la votazione anche per non pregiudicare la questione.

Mi riservo di risollevarla quando l'onorevole Daneo presenterà, alla ripresa dei lavori parlamentari, il promesso disegno di legge sui convitti nazionali.

PRESIDENTE. Onorevole Falletti, neppure lei insiste?...

FALLETTI. Non insisto nel mio emendamento, ma prendo atto delle dichiarazioni del ministro, nel senso che, in tempo non lontano, quando si abbiano maggiori disponibilità finanziarie, sarà possibile rendere giustizia anche a quella categoria di insegnanti medi, a favore della quale ho creduto mio dovere di intervenire in questa discussione.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 43, nel testo concordato fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Art. 44.

« Per gli attuali insegnanti di ruolo le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della presente legge avranno applicazione coll'anno scolastico 1915-16.

« Le disposizioni dell'articolo 24 avranno applicazione coll'anno scolastico 1914-15 ».

A quest'articolo gli onorevoli Gasparotto, De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Rampoldi, Giovanni Amici, e Mosti-Trotti, hanno proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere :

« Per l'anno scolastico 1914-15 i capi di istituto e gli insegnanti avranno diritto alle propine di esame nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e ai compensi fissati dal comma 4º dell'articolo 10 della stessa legge ».

Non essendo presente l'onorevole Gasparotto, ha facoltà di svolgere quest'emendamento l'onorevole Agnelli, uno dei firmatari.

AGNELLI. Si tratta d'agevolare il passaggio da un periodo all'altro, per una sola volta. Quindi insisto nell'emendamento, tanto più che vedo con piacere che la nostra idea è comune ad altri colleghi, come è naturalmente nei desideri d'un grandissimo numero d'insegnanti.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo credo! (*ilarità*).

AGNELLI. Si tratta d'una sola applicazione transitoria; ed è facile dimostrare che, in quest'anno, invece d'un vantaggio, gli insegnanti avrebbero un danno. In proposito, è stato presentato un memoriale che i colleghi conoscono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Storoni, Canepa e Carboni hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere :

« Per l'anno scolastico 1914-15 gli insegnanti e capi d'istituto avranno diritto alle propine di esame nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, ed ai compensi fissati dal comma 4º dell'articolo 10 della stessa legge ».

L'onorevole Storoni v'insiste?

STORONI. V'insisto, per le ragioni esposte dall'onorevole Agnelli. Soprattutto sarebbe desiderabile sapere quando la legge verrà attuata.

PRESIDENTE. Per questo bisognerà, prima di tutto, che la legge sia approvata!... (*ilarità*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se s'andasse avanti di questo passo, e la legge non fosse approvata in quest'anno scolastico, gli insegnanti godrebbero certo delle propine, ma non degli aumenti di stipendio. Ma, se si venisse all'approvazione della legge (che ormai oso sperare appena) avendo essi, col primo d'ottobre del 1915, l'aumento completo di stipendio, non avranno le propine, poichè di tale economia si tenne conto nel formare il piano finanziario della legge.

STORONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 44.

(È approvato).

Art. 45.

« Alla prima applicazione della presente legge, per quanto riguarda gli obblighi d'orario, agli attuali insegnanti di ruolo, che ne facciano domanda, potranno essere conservati gli obblighi d'orario stabiliti dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, per ciascun grado di scuole ed ordine di ruoli.

« Lo stipendio degli insegnanti che abbiano ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario sarà, ad ogni effetto di legge, ridotto di una somma corrispondente al numero delle ore delle quali è stato diminuito il loro obbligo d'orario, computata nella misura stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.

« L'insegnante che ha ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario non può in seguito rinunciarvi, nè passare ad altro ruolo conservando tale concessione, nè assumere altro insegnamento in istituti pub-

blici o privati, oltre quello assunto prima del 31 maggio 1913 negli istituti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

« Gli insegnanti già appartenenti al 3º ordine di ruoli, che, per effetto della presente legge, vengano assegnati sia al ruolo *B* sia al ruolo *C*, potranno mantenere inalterati gli stipendi di cui sono forniti e i relativi obblighi d'orario, e compiere la rimanente loro carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805. Tale opzione dovrà essere dichiarata entro il 30 settembre 1915 e sarà irrevocabile ».

A quest'articolo sono stati proposti due emendamenti, concordati fra il Governo e la Commissione:

« Al terzo comma, alle parole: 31 maggio 1913, sostituire: « 31 maggio 1914 », come proponeva l'onorevole Gortani.

« Al terzo comma, alle parole: di cui al secondo comma dell'articolo precedente, sostituire: « di istruzione media o superiore », come proponeva l'onorevole Bouvier.

Gli onorevoli Storoni, Canepa e Carboni e l'onorevole Landucci avevano proposto di sostituire all'anno 1913 l'anno 1914.

Sicchè i loro emendamenti sono stati accolti.

L'onorevole Bouvier ha poi proposto quest'altro emendamento:

« Nel terzo comma, dopo le parole: negli istituti pubblici, aggiungere: governativi e pareggiati ».

Ma, non essendo egli presente, s'intende che vi rinunci.

L'onorevole Storoni propone il seguente emendamento:

« All'ultimo comma sopprimere le parole: « e sarà irrevocabile ».

STORONI. Non si comprende affatto perchè questa opzione debba essere irrevocabile.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Volete un'opzione a stantuffo? (ilarità).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 45.

(È approvato).

Art. 46.

« Nell'organico di ciascun istituto sono conservati i posti di ruolo attualmente esistenti, ancorchè non si verifichino le condi-

zioni volute dal secondo comma dell'articolo 10, purchè esistano quelle stabilite dal primo comma. A mano a mano che si verifichino vacanze, il numero delle cattedre di ruolo per ciascuna materia o gruppo di materie verrà ridotto in conformità delle disposizioni del comma secondo dell'articolo predetto.

« Gli insegnanti di educazione fisica, che alla promulgazione della presente legge si trovino in sede ove non adempiono integralmente agli obblighi d'orario, di cui all'articolo 8, potranno essere trasferiti per servizio, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 8 aprile 1906, n. 141. Potranno tuttavia rimanere nella sede attuale, salvo altri motivi di servizio richiedano il trasferimento, ma in tal caso non saranno loro applicabili le disposizioni della presente legge relative agli stipendi ».

L'onorevole La Pegna propone di sopprimere il secondo comma: insiste nella sua proposta, onorevole La Pegna?

LA PEGNA. Debbo insistere su questo emendamento e prego l'onorevole ministro di volermi ascoltare per pochi istanti, perchè sarò telegrafico.

Questo disegno, aggravando quella disparità di trattamento che era già sancita, in altre disposizioni della legge, per gli insegnanti di educazione fisica, ha limitato gli aumenti di stipendio soltanto a quelli che nelle sedi occupate raggiungeranno le ventidue ore d'insegnamento.

Ora la conseguenza più grave di tutto ciò è che da un calcolo approssimativo le sedi delle cattedre di ruolo di educazione fisica finiranno coll'essere ridotte a sole 250. Invece nelle 300 o 400 piccole sedi, dove non si potranno raggiungere le ventidue ore settimanali di orario, l'insegnamento di educazione fisica finirà, per ragione di cose, per essere impartito, nella migliore delle ipotesi, dai maestri elementari, i quali avranno frequentato certi svogliatissimi corsi autunnali, da cui escono inadatti ed inesperti, senz'alcun desiderio di lavorare con metodo e disciplina ad educare la salute del corpo e dello spirito dei loro scolari.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Rispondo subito. Ella mi vorrebbe far tenere degli insegnanti con orario d'insegnamento di sei ore, che giungerebbero a 4,600 lire di stipendio. Orbene lo Stato italiano non è così ricco da permettersi questo lusso!

LA PEGNA. Lei, onorevole ministro, accenna ad un caso speciale, quello cioè

delle scuole tecniche che non hanno classi aggiunte, che hanno un orario limitatissimo di sole sei ore. Ma ciò si verifica in pochissime sedi, e la sua generalizzazione offende la verità.

L'orario di sei ore è rarissimo ed in ogni modo non presenta differenze notevoli con quello degli altri insegnamenti, che è di sette ore per la calligrafia, di quattro ore e mezzo per la computisteria, di quattro ore per le scienze naturali e per l'agricoltura. L'unico insegnamento, che è stato sempre trascurato in Italia, è quello dell'educazione fisica; e lei, onorevole Daneo, che ha dato il nome alla legge del 1909, oggi, non accettando questo emendamento, darà un colpo decisivo agli Istituti di magistero, che dovrebbero preparare gl'insegnanti adatti, ed alla diffusione di quella ginnastica del corpo, che noi riteniamo il più importante elemento integrativo ed educativo della scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa insieme con gli onorevoli Grassi e Renda propone di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Larussa ha facoltà di parlare.

LARUSSA. Io debbo associarmi alle belle parole dette dall'onorevole La Pigna.

L'onorevole ministro è benemerito dell'educazione fisica perchè ha portato a termine la legge del 1909 al Senato, ed è benemerito degli insegnanti, ai quali ha voluto mantenere l'importanza morale acquistata con quella legge, considerandoli, a differenza del progetto Credaro, tra gli insegnanti del ruolo C. Vorrà quindi consentire l'eliminazione di una disposizione eccezionale ed odiosa per gli insegnanti di educazione fisica; perchè, mentre abbiamo una disposizione generale nel primo capoverso che comprende gli insegnanti di calligrafia o di agricoltura che non raggiungono l'orario, simettono soltanto questi benemeriti professori, quanto quegli altri colleghi, nel bivio, o di trasferire altrove la loro sede, ovvero di rinunciare ai benefici apportati da questa legge, che non deve sancire disparità di trattamento a danno di essi.

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Nel bivio c'è stato Ercole e ci potranno stare anche questi professori.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari propone il seguente emendamento:

« Sostituire al 2º comma:

« Agli insegnanti e ai capi d'istituto che all'atto della collocazione a riposo o della dispensa dal servizio di cui è cenno negli

articoli 29 e 30 della presente legge, non abbiano il numero degli anni di servizio di ruolo, richiesto al conseguimento della pensione, ma abbiano un numero sufficiente di anni di servizio fuori ruolo o pre-governativo, sarà computato ai soli effetti della pensione anche tale servizio, con l'obbligo però in essi di versare, con le modalità e i temperamenti da stabilirsi, la ritenuta non pagata e il contributo governativo coi relativi interessi composti ».

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAVAGNARI. Desidererei sapere prima se il ministro e la Commissione consentano in questo mio emendamento, che mi pare determinato da un concetto di equità e da qualche cosa di più di quel fumo a cui ha alluso l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

In sostanza i professori e i capi d'istituto, i quali si trovano in condizione di aver servito prima in istituti pareggiati e che non avevano diritto a pensione (perchè gli enti da cui dipendevano non erano giunti alla doverosa osservanza del criterio di equità che deve governare i giudizi umani verso le persone che prestano l'opera loro), venendo a prestare servizio in uffici governativi, dovrebbero, a parer mio, vedersi computare agli effetti della pensione anche il servizio prestato fuori ruolo o in istituti pareggiati.

Io non so perchè non si debba tener conto di questa condizione di cose, tanto più che si è fatta una differenza per quelli, i quali sono venuti da comuni o da enti che furono regificati.

Per questi si tien conto della condizione, in cui si trovavano, perchè si dice che non si vogliono pregiudicare nella posizione acquisita.

Ma questi altri poveri paria di professori, i quali si sono trovati a servire sotto la direzione e la disciplina di enti comunali o privati i quali non hanno usato verso di loro il riguardo che dovevano, perchè dovrebbero essere così gravemente danneggiati?

Mettiamo che questi professori, per il servizio che renderanno ora negli istituti governativi, abbiano una mancanza di pochissimi anni per raggiungere il limite della pensione; o perchè dovrebbero non vedersi col periodo dell'insegnamento pareggiato o privato integrare il tempo utile per la pensione? Specialmente quando gli anni man-

canti fossero in numero minimo e raggiungessero, per esempio, un terzo degli anni necessari per avere la pensione?

Mi pare che per un senso di equità si dovrebbe dar loro modo di versare le annualità, che si sono accumulate, ed ammetterli a godere di quella pensione, che è poi niente altro, che un diritto agli alimenti nella tarda età, che preclude al sepolcro, onorevole ministro dell'istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho già risposto che non posso accettare la proposta.

CAVAGNARI. Rimanderò la negativa a coloro, che mi hanno incaricato di parlare ed ai quali io servo un poco da fonografo.

Mi rincresce del diniego odierno, ma spero in una migliore occasione ed insisterò.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il secondo periodo del secondo comma che comincia: Potranno tuttavia rimanere, ecc.

« Chiesa Eugenio, Agnelli, Auteri-Berretta, Joele, Nava Ottorino, Treves, Labriola, Agnivi, Saraceni ».

L'onorevole Eugenio Chiesa ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CHIESA EUGENIO. Io sono meno radicale del radicale La Pegna, e cioè mi limito a chiedere che sia soppresso l'ultimo comma di quest'articolo.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Sentiamo che cosa dice il ministro.

CHIESA EUGENIO. Qui non si tratta di sconfessare; a lei forse è sfuggita la parola « far saltare più alta la corda » nella rapidità della discussione; qui non si tratta di sconfessare quella, che è la sua legge del 1908. O questa educazione fisica ha un valore, o non l'ha.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non facciamo dilemmi.

CHIESA EUGENIO. Se non l'ha, perchè abbiamo fatto la legge? Se l'ha, come l'ha certamente, perchè si deve mettere fuori della legge questa gente? Si tratta di 400 persone, a cui si richiede che abbiano la licenza liceale, o due anni di corso di magistero.

Che cosa farà questa gente, se la si costringe?... Perchè non è mica una facoltà, giacchè si dice « dovranno rimanere ». Se fosse una facoltà, ognuno sceglie ciò, che

più gli piace, ma non è una facoltà. Creda, onorevole ministro, che 1,500 lire all'anno sono una cosa, diciamo pure la parola, non onesta.

Ecco perchè io dicevo: sopprimiamo. Con ciò non si pregiudica nulla. Gli ulteriori provvedimenti li farà il ministro. Mi pare proprio che, accettando questo mio emendamento, non si comprometterebbe proprio nulla. Io mi limito alla possibilità; ma non voglio che si dia a questa legge una sanzione negativa e contraria al buon senso.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Scalori:

« Aggiungere in fine:

« L'applicazione dell'articolo 39 per gl'insegnanti e capi d'istituti i quali abbiano raggiunto o stiano per raggiungere il settantesimo anno e per gl'insegnanti di ginnastica il sessantesimo sarà prorogata di un biennio ».

L'onorevole Scalori non è presente; s'intende che lo abbia ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. All'onorevole La Pegna ho già risposto con una interruzione: accettare il suo emendamento significherebbe mantenere ancora insegnanti con sei ore di lezione e con stipendi fino a 4,600 lire. Io mantengo l'insegnamento, ma nelle piccole sedi lo affido ad incaricati o vi lascio gli insegnanti titolari, se vogliono rimanervi, coll'attuale stipendio.

Quanto all'onorevole Cavagnari, è particolarmente per le pensioni che il Tesoro si è sempre opposto a quanto egli chiede col suo emendamento. Non basterebbe rifondere le ritenute per gli anni passati per integrare il fondo occorrente per la pensione. Sarebbe una gravissima spesa per lo Stato quella di rimettervi la parte di ritenuta statale, ed i relativi interessi e rischi sulle cui ipotesi si fondano le pensioni.

D'altronde, siamo sempre a quello che abbiamo detto per gli altri articoli: emendamento fondato su una supposta equità anche questo; sicchè non c'è ragione di accettarlo.

Relativamente all'emendamento dell'onorevole Eugenio Chiesa ripeto che non ha ragione di essere, nel senso che forse si farebbe, accogliendolo, un danno agli insegnanti.

La frase che l'onorevole Chiesa vorrebbe sopprimere, dispone che gli insegnanti

potranno rimanere, salvo esigenze di servizio, con gli attuali stipendi nello stesso luogo. E questo significa che non si volle cambiare appunto la condizione di cose che si è creata con la legge del 1910, presentata dal mio amico Rava, alla quale io ho dato ben volentieri il mio appoggio nella discussione in Senato.

Ma, quanto ad aumentare ora anche gli stipendi a questi insegnanti, per metterli nelle condizioni degli altri, in sedi dove hanno per lo più appena sei ore di lezione, mi sarebbe ripugnato il farlo.

L'articolo dice loro che se vogliono rimanere, rimangano nelle loro sedi con lo stipendio attuale; se non vogliono, verranno mandati a suo tempo in altre sedi, dove acquisteranno il diritto ai nuovi stipendi, ma anche i nuovi obblighi d'orario.

PRESIDENTE. L'onorevole La Pegna insiste nel suo emendamento?

LA PEGNA. Vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole La Pegna, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, e che consiste nel sopprimere il secondo comma.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

L'onorevole Cavagnari insiste nel suo emendamento?

CAVAGNARI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa?...

CHIESA EUGENIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 46.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile. Ne do lettura:

« *Aggiungere:*

Art. 46-bis.

« Agli attuali insegnanti ordinari degli Istituti tecnici e nautici, che prima delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato giuridico e sulla carriera del personale delle scuole medie erano compresi in unico ruolo, si restituisce il diritto di potere optare per l'uno o per l'altro istituto e di poter concorrere alle relative presidenze ».

L'onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile ha facoltà di svolgerlo.

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA.

Prima delle leggi del 1906 sullo stato giuridico e sulla carriera degli insegnanti medi, i professori degli istituti tecnici e degli istituti nautici facevano parte di un solo ruolo e potevano essere destinati o negli uni o negli altri. La creazione dei ruoli separati ha avvantaggiato i professori degli istituti tecnici, ma ha recato gravissimo danno ai professori degli istituti nautici. Questi domandano che si ritorni all'antico; e a ciò mira principalmente l'articolo aggiuntivo che ho proposto. Esso non importa nessun nuovo onere finanziario, anzi credo che agevererà il Ministero nelle sue operazioni di completamento di orario; e ha soprattutto lo scopo di riparare una grave lesione di diritto che i professori degli istituti nautici patirono con le leggi testè ricordate.

Non ho bisogno di accennare all'onorevole Daneo le benemerienze del personale insegnanti degli istituti nautici e la scarsa cura che di essi, purtroppo, ha avuto lo Stato.

Non è un trattamento di privilegio che questi professori chiedono, ma semplicemente il rispetto di un diritto acquisito che fu loro inopportuno ed ingiustamente tolto, rendendo ancora più incerta e lenta la loro pur modesta carriera, priva di quelle legittime soddisfazioni che non dovrebbero negarsi a chi sa dedicare le energie della mente e del cuore a vantaggio della gioventù che guiderà un giorno sul mare i destini dell'economia nazionale. *(Bene!)*

Nutro quindi viva speranza che il ministro accetterà l'articolo aggiuntivo.

BATTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLI. Ho chiesto di parlare per appoggiare la proposta dell'onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile, specialmente per quanto riguarda le presidenze da potersi assegnare ai professori di istituti nautici. Essi entrano negli istituti con la laurea e con documenti e titoli perfettamente simili a quelli degli istituti tecnici e non si comprende perchè non possano aspirare alla presidenza e si tolga loro l'aculeo per migliorare la loro condizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non vi sarebbe motivo per accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Finocchiaro-Aprile Andrea.

La legge del 1906 ha distinto le due carriere completamente, sicchè per il passaggio dall'una all'altra vigela regola del concorso; ora se torniamo a confondere le cose dando a questi insegnanti degli istituti nautici il diritto di optare per gli istituti tecnici finiremo per stabilire una ingiusta concorrenza cogli altri insegnanti di questi istituti, che soli hanno diritto ad aspirare a queste presidenze.

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA.
Fu fatto un ruolo unico.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
È vero, ma la legge del 1906 ha distinto le scuole, sicchè non è il caso di fare delle nuove confusioni anche perchè fra i diversi istituti ci sono delle essenziali differenze dipendenti dalla specialità, per cui negli istituti nautici s'impartisce necessariamente un'educazione ed istruzione diverse da quelle degli istituti tecnici e son quindi differenti alquanto le cure anche del preside.

PRESIDENTE. Onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile insiste nel suo articolo aggiuntivo?

FINOCCHIARO-APRILE ANDREA.
Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 47.

« Gli insegnanti di educazione fisica, che attualmente appartengono al gruppo C, prendono posto nel ruolo di anzianità, per ogni effetto, dopo quelli che appartengono al gruppo A ».

(È approvato).

Art. 48.

« Gli attuali Capi di istituto, incaricati da tre anni almeno, passeranno subito effettivi, se siano favorevoli le informazioni delle autorità scolastiche e le ispezioni alle quali saranno sottoposti. In caso contrario, sarà loro revocato l'incarico a norma dell'articolo 13.

« I Capi di istituto che per effetto del 2º comma dell'articolo 41 della legge 8 aprile 1906, n. 142, non hanno obbligo d'insegnamento, continueranno ad essere esonerati, tranne che non si tratti di supplenze temporanee ad insegnanti dell'istituto, cui sono preposti, a norma dell'articolo 16.

« I Capi di istituto che attualmente godono una retribuzione per la direzione delle classi aggiunte, potranno conservarla nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, qualora non preferiscano di rinun-

ciarvi per ottenere invece l'indennità di cui all'articolo 17.

« Nulla è innovato a quanto dispone la tabella K annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, circa l'assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259 ».

A questo articolo, l'onorevole Roberti propone la seguente aggiunta:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Però il secondo biennio (o triennio) compiuto come provveditore dopo il primo triennio di Capo d'istituto, sarà considerato pari ad una semplice ispezione ».

Vi insiste, onorevole Roberti?

ROBERTI. È una questione di giustizia. La reggenza del provveditorato si è calcolata come una semplice ispezione; invece essa dovrebbe essere considerata come qualche cosa di più di una semplice ispezione, altrimenti il reggere il provveditorato rappresenta una *diminutio capitis*.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
L'emendamento dell'onorevole Roberti è una ripetizione di quello dell'onorevole Congiu, che è stato già respinto; si tratta di due uffici diversi; non c'è ragione di confonderli.

ROBERTI. Ad ogni modo, poichè sarebbe inutile, non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 48.

(È approvato).

Art. 49.

« Agli insegnanti e ai Capi d'istituto contemplati dalla presente legge che, entro i primi cinque anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno collocati a riposo per effetto dell'articolo 29 o dispensati dal servizio per effetto dell'articolo 30, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22, in luogo dell'indennità che può loro spettare, sarà liquidata la pensione come se abbiano prestato 25 anni di servizio.

« Gli insegnanti e i Capi d'istituto predetti che entro i primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 29, saranno mantenuti in servizio sino al limite di età di anni 75, purchè siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

« L'ammontare delle pensioni, dipendenti dai collocamenti a riposo disposti in base

ai citati articoli 29 e 30, non sarà computato sul fondo consolidato per il debito vitalizio di cui nella legge 29 dicembre 1912, n. 1358 ».

A questo articolo l'onorevole Benaglio ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma 2º sostituire:

« Nel primo quinquennio dalla promulgazione della presente legge potrà il ministro in casi eccezionali mantenere in servizio per non più di un biennio gli insegnanti e capi di istituto che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 29, purchè siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente ».

L'onorevole Benaglio ha facoltà di svolgerlo.

BENAGLIO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 49.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo 49-bis concordato tra Ministero e Commissione.

Ne do lettura.

Art. 49-bis.

« Finchè non vengano riordinati per legge i Regi educandati per le fanciulle, agli insegnanti esterni titolari o reggenti dei cinque educandati di Firenze, Milano, Palermo, Udine e Verona, che impartiscono nelle scuole ai medesimi annesse un insegnamento al quale nelle scuole normali e complementari corrisponde una cattedra di ruolo, è concesso un aumento proporzionale di un quarto dello stipendio di cui godono, semprechè non coprano fuori dell'educandato altro ufficio governativo di ruolo ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Montresor. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Ringrazio il ministro e la Commissione per aver dato questo miglioramento agli insegnanti dei nostri istituti femminili. E mi auguro che l'onorevole ministro, che ha preso a cuore questa grave questione, vorrà con altre riforme concedere gli altri benefici che essi giustamente richiedono.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 49-bis.

(È approvato).

Art. 50.

« Lo stipendio di ciascun impiegato appartenente all'attuale personale di segreteria e di servizio è determinato al 1º ottobre 1914:

a) dallo stipendio effettivamente goduto al 30 settembre 1914;

b) dalle quote di sessennio in corso maturate alla stessa data;

c) da un aumento fisso di lire 500 per i segretari e di lire 200 per il personale di servizio.

« Successivamente, ciascuno dei detti impiegati conseguirà, a decorrere dal 1º ottobre 1914, gli aumenti stabiliti rispettivamente per il personale di segreteria e di servizio dalle tabelle E e G, sino a raggiungere lo stipendio massimo indicato dalle tabelle stesse. Tale stipendio massimo non potrà in alcun caso essere superato ».

A questo articolo vi è il seguente emendamento concordato tra Governo e Commissione:

« Al primo comma, lettera b), dopo le parole: di sessennio, aggiungere: o di biennio ».

L'onorevole Cavagnari ha presentato, insieme con l'onorevole Queirolo, il seguente emendamento:

« Nel primo comma alla lettera a), sostituire alle parole: 30 settembre, le parole: 1º ottobre 1914 ».

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo l'emendamento concordato mi pare che diventi inutile quello dell'onorevole Cavagnari.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste nel suo emendamento?

CAVAGNARI. Giuro in verba magistri e, a nome anche dell'onorevole Queirolo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba:

« Al comma b) dopo la parola: sessennio, aggiungere: o di biennio ».

Ma esso è stato accolto dal Governo e dalla Commissione e introdotto nel nuovo testo concordato.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 50 nel testo concordato.

(È approvato).

Art. 51.

« Agli attuali insegnanti di ruolo negli istituti di magistero per l'educazione fisica

nelle scuole medie, si applicano gli articoli 40, 41, 42, 43 della presente legge, computandosi utile agli effetti dello stipendio il tempo passato come insegnanti di ruolo nelle scuole medie.

« Gli insegnanti straordinari dei detti istituti, che abbiano prestato servizio precedentemente nelle scuole medie e normali, ovè al termine del periodo di prova non fossero riconosciuti idonei, ritorneranno al ruolo cui appartenevano, conservando la loro anzianità ».

(È approvato).

Art. 52.

« Il ruolo organico degli ispettori delle scuole medie e normali, stabilito dalla tabella *A* annessa alla legge 27 giugno 1912, n. 677, è modificato in conformità della tabella *M* annessa alla presente legge.

« I ruoli delle carriere amministrativa e d'ordine e quelli del personale di servizio dell'Amministrazione centrale risultano dalla tabella *N* annessa alla presente legge.

« Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla predetta tabella *N*, po-

trà conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1915.

« Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella *N* predetta, saranno indetti, in conformità dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che da cinque anni almeno si trovino a far parte dell'Amministrazione centrale ».

Si dia lettura delle tabelle *M* e *N*.

VALENZANI, segretario, legge :

TABELLA *M*

Ruolo degli ispettori delle Scuole medie e normali.

1ª classe	n. 4	n. 8,000	lire	32,000
2ª »	» 11	» 7,000	»	77,000
3ª »	» 22	» 6,000	»	132,000
	n. 37		Lire	241,000

TABELLA N (art. 52).

Ruolo organico delle carriere amministrativa e d'ordine e del personale di servizio del Ministero della pubblica istruzione in seguito al riordinamento della Direzione generale per l'istruzione media in dipendenza della presente legge.

	Numero dei posti di ruolo
A) Carriera amministrativa.	
Direttori generali	4
Ispettori generali	2
Direttori Capi di divisione di 1ª classe	6
Id. id. 2ª id.	8
Ispettori amministrativi di 1ª classe	5
Id. id. 2ª id.	4
Capi sezione di 1ª classe	15
Id. 2ª id.	17
Primi segretari di 1ª classe	22
Id. 2ª id.	23
Segretari di 1ª classe	24
Id. 2ª id.	24
Id. 3ª id.	24
Id. 4ª id.	12
B) Carriera d'ordine.	
Archivisti capi	8
Archivisti di 1ª classe	32
Id. 2ª id.	24
Applicati di 1ª classe	48
Id. 2ª id.	34
Id. 3ª id.	14
C) Personale di servizio.	
Uscieri capi di 1ª classe	5
Id. 2ª id.	18
Uscieri di 1ª classe	24
Id. 2ª id.	16
Id. 3ª id.	4
Inservienti (1)	32

(1) Legge 8 luglio 1912, n. 750.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole Ciappi ha presentato il seguente emendamento:

« Alla tabella N, lettera B « Carriera d'ordine », sostituire:

B) Carriera d'ordine.

Archivisti capi	9
Archivisti di 1ª classe	35
» 2ª »	27
Applicati di 1ª classe	53
» 2ª »	37
» 3ª »	16

L'onorevole Ciappi ha facoltà di svolgerlo.

CIAPPI. L'originario progetto dell'onorevole Credaro alla tabella B chiedeva un certo numero di posti nuovi nell'Amministrazione centrale per ragioni di servizio e giustificava questa richiesta dicendo che se il Parlamento ed il Paese desideravano che la legge sulla scuola media avesse i suoi benefici effetti era necessario rafforzare gli organi dell'Amministrazione centrale; anzi nella relazione che precedeva quel progetto di legge era scritto: « in un ufficio come

quello dell'istruzione pubblica ciò che più occorre, oltre ai funzionari che devono organizzare e dirigere i servizi singoli, sono gli impiegati di terza categoria che, se bene scelti e se bene diretti, possono disimpegnare mansioni anche importanti ».

Ma la Commissione parlamentare che esaminò il disegno di legge dell'onorevole Credaro ridusse la richiesta di nuovi impiegati, e per quelli della carriera d'ordine scese da 49 a 32. Ma questa riduzione fu un vero errore.

E poichè essa è stata conservata negli emendamenti Daneo ed anche dalla Commissione attuale, ho creduto opportuno presentare il mio emendamento, il quale mira a ripristinare nella terza categoria i 17 posti soppressi.

LUCIFERO. Io sopprimerei invece gli altri 32!

CIAPPI. Come si può fare a meno di tutte queste braccia di cui ha bisogno il Ministero dell'istruzione pubblica?

DANIELI, *relatore*. Ma tutti si lamentano che sono troppi!

CIAPPI. La ragione è che nell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica, vi sono 101 persone, di cui 55 avventizi e 46 distaccati, che compiono funzioni d'ordine.

Ho qui un elenco, che non leggerò alla Camera, da cui si rilevano le qualifiche dei suddetti 101 applicati non appartenenti al ruolo dell'Amministrazione centrale.

Ora tutto questo personale oltre che creare uno stato di vero disordine nella pianta organica dell'Amministrazione centrale, determina, a mio avviso, un danno economico e morale agli impiegati di terza categoria i quali appunto si vedono arrestata la loro carriera, mentre invece se entrassero in ruolo questi impiegati di cui l'Amministrazione ha bisogno, essi sarebbero meglio distribuiti nei loro tre gradi e compirebbero con maggior amore il proprio dovere!

La categoria d'ordine, messa in confronto colla categoria amministrativa è nel Ministero dell'istruzione pubblica limitatissima se paragoniamo il Ministero dell'istruzione pubblica agli altri Ministeri.

Ho fatto all'uopo un semplice calcolo che riassumo brevemente.

All'agricoltura, per 100 impiegati di prima categoria ve ne sono 104 di terza; alla grazia e giustizia 115; alle finanze 115; al tesoro 167; alla guerra 169; per 100 impie-

gati di prima categoria al Ministero della marina ve ne sono 210 di terza categoria.

Voci. Malissimo!

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Non bisogna seguire i cattivi esempi!

CIAPPI. All'istruzione pubblica invece, per 100 impiegati di prima categoria ve ne sono 70 di terza. La ragione di questo stato di cose dipende dal fatto, da me prima accennato, che in questo Ministero vi sono 101 individui che compiono funzioni d'ordine e non appartengono al ruolo.

Io mi sono fatto eco dei lamenti continui che in proposito hanno avanzato gli impiegati di terza categoria e credo di aver fatto bene, perchè il Ministero aveva assunto anche col disegno di legge del 20 marzo 1913 l'impegno di presentare prima dello scorso mese di febbraio un disegno di legge per sistemare i servizi d'ordine dell'Amministrazione centrale, ma l'impegno non è stato ancora mantenuto.

Ora richiamandomi a questi precedenti, ho cercato di rimediare in parte all'inconveniente...

MORELLI-GUALTIEROTTI, *presidente della Commissione*. Il rimedio è peggiore del male!

CIAPPI. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, ha fatto delle difficoltà di ordine finanziario. Ma se 17 avventizi passano in ruolo, l'onere finanziario corrispondente non è quello che si riferisce alla assunzione di nuovi impiegati, ossia di 45,000 lire, come egli aveva calcolato, ma soltanto di 18,000 lire, imperocchè gli avventizi portano con sè lo stipendio che percepiscono ora. (*Commenti — Interruzioni*).

L'onere dunque non è molto rilevante, e siccome il mio emendamento tende a riparare ad uno stato di cose che è veramente deplorabile, confido che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accoglierlo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Bovetti, Vinaj, Scano, Porcella e Abozzi.

« Al 4º comma sostituire :

« Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella N predetta, saranno indetti, in conformità dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che attualmente fanno parte dell'Amministrazione stessa e con-

tano almeno cinque anni di servizio, compreso quello prestato nei ruoli parificati dalla tabella approvata con Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1120 ».

VINAJ. Non essendo presente l'onorevole Bovetti, chiedo di svolgere io questo emendamento, che è firmato anche da me.

PRESIDENTE. Lo svolga pure, onorevole Vinaj.

VINAJ. Desidero vivamente che la Camera mi faccia l'eco contraria a quella che moveva alle parole dell'amico, onorevole Ciappi.

Intratterò brevemente la Camera sopra l'emendamento proposto da me e da altri colleghi per deplorare, e più ancora nella speranza che sia tolta, quella disposizione di cui all'articolo 52, mercè la quale si sono preparati i signori burocratici del Ministero della pubblica istruzione, contrariamente allo spirito della legge, 26 posti di primo segretario, facendo una deroga all'articolo 5 del testo unico della legge sullo stato giuridico. Perchè, come tutti sanno, per poter concorrere ai posti di primo segretario, occorrono in tutte le Amministrazioni almeno sei anni di servizio; invece coloro che hanno compilato l'articolo 52, hanno ridotto questo termine a cinque anni. Non solo; ma almeno l'avessero fatta bene! Invece ciò hanno fatto in stridente contraddizione coi diritti di coloro che hanno avuto il merito di passare nell'Amministrazione centrale, dopo di aver prestato lodevolmente servizio nelle segreterie universitarie. Si tratta alla fine di tre segretari che sono entrati nell'Amministrazione centrale in seguito a regolare decreto e regolare concorso, che hanno fatto due anni di servizio nelle segreterie ed oggi completano i cinque anni di servizio, lodevolmente prestato, nell'Amministrazione centrale. Ebbene questi tre, non si sa per quale motivo, o si sa troppo, sono stati esclusi dal beneficio dell'articolo 52.

Questa è la ragione per la quale insistiamo nell'emendamento, e basta accennarvi per essere sicuri che l'onorevole ministro, che è insigne giurista, riparerà a questa enorme ingiustizia. O si ritorni al diritto comune, abolendo questa nuova disposizione, o, se si vogliono ammettere come sufficienti i cinque anni di servizio, almeno questa nuova disposizione sia applicata a tutti indistintamente i segretari attuali, anche per non menomare dei diritti quesiti già riconosciuti varie volte dal Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Chidichimo, s'intende che abbia rinunciato al seguente emendamento sostitutivo del quarto comma:

« Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella *N* predetta, saranno indetti, in conformità dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 457, esami tra gli attuali segretari, entrati nel Ministero per concorso, che abbiano cinque anni almeno di servizio ».

Segue l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma, degli onorevoli Larussa, Grassi e Renda: « o di altre amministrazioni, ad essere ammessi alle quali sia richiesta la laurea ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Mi limito a raccomandare al ministro l'accettazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarne l'onorevole Petrillo.

PETRILLO. Per una semplice dichiarazione di voto. Confesso che avevo intenzioni bellicose riguardo a questo articolo, ma i miei bollenti spiriti si sono venuti man mano calmando.

Non posso però non fare un'osservazione.

In questa Camera un partito ha presentato un ordine del giorno abbastanza vibrato contro l'aumento della burocrazia, ordine del giorno che fu tanto competently ed eloquentemente svolto dal collega Ruini. E l'eco del suo discorso fu abbastanza larga e fu anche raccolta da uno dei parlamentari più autorevoli, dall'onorevole Luigi Luzzatti, che ne ha fatto argomento di studio.

Oggi che si presenterebbe l'occasione propizia per applicare le belle teoriche radicali, oggi, nessuno parla.

È per questo che io richiamo sull'argomento l'attenzione della Camera. Non entrerei in particolari. Voglio soltanto che la Camera faccia sentire agli onorevoli ministri che questi sistemi di far passare, così, quasi di contrabbando, quasi alla chetichella...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma no!

PETRILLO. ...questi allargamenti d'organici, che dovrebbero andare alla Giunta generale del bilancio (*Interruzione dell'onorevole relatore*) non sono sistemi commendevoli.

DANIELI, *relatore*. È già da tre anni davanti alla Camera.

PETRILLO. Davanti alla Camera, sì, ma mai per la via diritta.

L'onorevole Credaro, che appartiene precisamente a quel partito che ha presentato quel tale ordine del giorno, e di cui oggi nessuno mostra ricordarsi (evidentemente per non fargli dispiacere) non ha seguito la via diritta, che era quella di portare l'organico davanti alla Giunta del bilancio. Perché, onorevole ministro, pur troppo avviene sempre questo, che gli organici sono un po' come gli aranci: mentre l'uno spunta, l'altro matura. E mentre noi approviamo oggi questa tabella, io so che al vostro Ministero già si manipola un altro organico. (*Oh! oh! — Interruzioni*).

E la specialità di questi organici si è che si aumentano sempre i posti superiori, per modo che ognuno dei vostri reggimenti, onorevole ministro, ha otto colonnelli!

Serva o no questa nuova schiera di funzionari, è certo che sarebbe il caso di segnare la parola fine a queste nuove immissioni, nell'interesse stesso della burocrazia, nell'interesse stesso degli impiegati a cui noi teniamo molto. Non aumentiamo queste che sono le vere spese improduttive del Regno d'Italia, quelle cioè degli impiegati superflui, che servono unicamente a complicare i pubblici servizi per giustificare in qualche modo l'esser loro.

Quindi, onorevole ministro, noi daremo il nostro voto a questo disegno di legge; ma non si torni nuovamente dinanzi alla Camera con altri organici. E questo sia detto non tanto al ministro dell'istruzione pubblica quanto al ministro del tesoro; stringa forte i cordoni della borsa a questo riguardo, ed egli ci troverà tutti perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Onorevoli colleghi, credo mio dovere di dare qualche chiarimento alla Camera in opposizione a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi Vinaj e Petrillo...

VINAJ. Già, ella è l'avvocato difensore dei segretari dell'Amministrazione centrale.

DENTICE. Io sono appunto l'avvocato difensore, come tutti gli altri deputati, dei disegni di legge che vengono all'esame del Parlamento.

Di che cosa si tratta? Qui bisogna riferire i fatti e gli argomenti nella loro pre-

cisione, e non è lecito creare contestazioni generiche che trovano piena confutazione nei precedenti.

Ed invero, la legge sullo stato giuridico degli impiegati civili del 22 novembre 1908 stabilisce che dopo sei anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione centrale l'impiegato abbia il diritto di concorrere al posto di primo segretario.

Movente di questa disposizione è che venga aperto l'adito ai gradi superiori della carriera, solo a coloro che con sufficiente tirocinio presso la stessa Amministrazione abbiano acquistata la specifica attitudine ai gradi superiori.

La legge speciale del 4 giugno 1911, per gli effetti dell'inchiesta e dell'epurazione della Minerva, ha creduto creare una deroga per gli esami a primi segretari, riducendo il periodo da sei a cinque anni. Senonchè la deroga è stata estesa inopinatamente anche ad impiegati estranei all'Amministrazione centrale della Minerva, i quali prima sono entrati sotto modeste spoglie di semplici petenti con ampia dichiarazione di rinunciare a qualsiasi pretesa; non appena comandati al Ministero della pubblica istruzione, hanno creduto bene non solo di domandare di essere iscritti nel ruolo generale, ma con ricorso al Consiglio di Stato hanno reclamato il riconoscimento degli anni di servizio prestato nelle segreterie universitarie come effettivo servizio presso l'Amministrazione centrale, pel diritto di concorrere ai posti di primo segretario.

Con questo espediente alcuni comandati alla Minerva hanno creduto di potere sovrapporsi agli altri impiegati della stessa Amministrazione centrale, i quali sono entrati per la via maestra del concorso. Mentre di questi comandati forse qualcuno non riuscì ad entrarvi per concorso, perchè riprovato appunto negli esami di ammissione, altri non l'avrà tentato neppure e poi indirettamente, pel tramite delle segreterie universitarie, tutti si sono seduti alla mensa comune. Posta in questi termini, la questione è semplicissima: gli impiegati dell'Amministrazione centrale della Minerva hanno diritto di concorrere dopo cinque anni, e tutti gli altri impiegati della stessa amministrazione, cioè quelli che vengono dalle segreterie universitarie o da altra Amministrazione, avranno diritto di concorrere anch'essi, ma dopo decorsi i cinque anni di servizio prestato alla Minerva, senza computare il tempo trascorso in altre amministrazioni,

diverse da quella del Ministero per l'istruzione pubblica.

VINAJ. E perchè?

DENTICE. Perchè i ruoli e le categorie non possono essere alterate a libito di intrusi, e voi, onorevole Vinaj malamente vi siete fatto paladino di una ingiusta pretesa. Ciò è stato riconosciuto assolutamente giusto non solo dall'attuale Ministero, ma anche da quello precedente che ebbe a proporre negli stessi termini l'articolo di legge, ora venuto all'esame della Camera.

In tali condizioni noi dobbiamo approvare l'articolo 52 così come viene proposto. Anche perchè, per ovviare in parte agli inconvenienti lamentati è stata emanata la legge 22 maggio 1913, con la quale da un lato si è recato un vantaggio ad alcuni ragionieri entrati nel 1910 nel Ministero per passaggio da altra Amministrazione, ma dall'altro si è venuto a salvaguardare i diritti e carriera degli altri ragionieri, che erano avanti ad essi nel ruolo del Ministero (articolo 4 della detta legge).

Ciò premesso, io credo che sia giusto ed equo non alterare per nulla il testo proposto dal Ministero per l'articolo 52.

Quanto poi alla modificazione degli organici a favore degli impiegati della Minerva lamentata da altri onorevoli colleghi reputo infondata la critica, perchè, con una legge così faragginosa, piena di nuovi lavori e di nuovi impegni, ben altri impiegati occorrerebbero se non affidasse l'attitudine ed il buon volere degli impiegati della Minerva, che dopo l'epurazione specialmente rappresentano un corpo scelto nella carriera dei funzionari delle Amministrazioni centrali dei Ministeri.

Basta avere il più piccolo contatto con questi uffici per convincersene; tanto che le proposte ministeriali hanno fatto levare la voce all'onorevole Ciappi, reclamante aumenti molto superiori a quelli proposti dal Ministero.

Chiedo pertanto che siano respinti gli emendamenti presentati in contrario al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Petrillo. La Commissione di quattro classi di ispettori ne ha fatte tre. Inoltre nel ruolo generale degli impiegati, che è composto di 254 persone, vi sono cento persone di servizio; cosicchè per ogni due impiegati di concetto o d'ordine, c'è una persona di servizio. La Commissione ha por-

tato queste persone di servizio da cento a novantanove. Mi pare che, nell'interesse dei contribuenti e dell'erario si possa fare di più. Ora il collega Ciappi propone un aumento. A questo dichiaro assolutamente di resistere, e come deputato e come contribuente. (*Approvazioni*).

Non posso poi lasciar passare inosservata la notizia dataci dall'onorevole Ciappi: che al Ministero ci sono 101 persone, distaccate ed avventizie. Faccio vivissima preghiera al ministro d'eliminare man mano questo personale, affinchè i ruoli siano effettivamente mantenuti in quell'ampiezza che la legge vuole. Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà fare una dichiarazione in questo senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per fatto personale, l'onorevole Ruini.

Ne ha facoltà.

RUINI. Ringrazio l'onorevole Petrillo della vivacità che ha messo nel sostenere la sua idea; e spero, prendendo ipoteca su di lui, d'averlo alleato, quando noi di questa parte combatteremo la battaglia per la riduzione degli impiegati. (*Interruzioni*). Contraddizioni non vi sono, in questo caso.

Noi abbiamo chiesto al Governo di fare la serrata degli impiegati, che coincida col miglioramento degli stipendi attuali. Unitevi con noi, perchè il Governo entri in quest'ordine d'idee e presentiamo subito una mozione; ma è logico che frattanto noi diciamo di no, *a priori*, a tutte le proposte di miglioramento che il Governo, per determinati casi, ci presenti? (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma questo non costituisce fatto personale, onorevole Ruini. Concluda dunque!

RUINI. S'è dichiarato che i radicali sono in contraddizione; ecco il fatto personale. (*Interruzioni*).

Non entro in questo provvedimento che non ho neppur letto; ma in linea generale non si può dire di no a tutte le migliorie che sono presentate: è questione di logica perchè dicendo di no oggi, anche se ottenessimo il no, non verreste forse a togliere quello che potete credere uno sconcio, mentre, col vostro rifiuto, potreste portare dei danni negando dei vantaggi a quelli che ne hanno diritto. Ad ogni modo voi non raggiungereste quello che noi desideriamo, e cioè una soluzione organica del problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, noi camminiamo un poco sulle piste di padre Zappata, che predicava bene e razzolava male. Con questo non faccio allusione ad alcuno: quando verrà il momento opportuno, parleremo di questa questione.

In sede di discussione generale io osservo che dal momento che si era falciata una buona parte di questo disegno di legge, e la parte più importante, si doveva pur pensare a stralciare le disposizioni relative all'impianto di questi nuovi rami di burocrazia. È avvenuto anche a questo riguardo quello che è succeduto nel resto, e mi confermo nelle considerazioni d'allora che questa legge è fatta apposta per chi mira a risolvere il problema di far meno e guadagnare di più. (*Commenti — Interruzioni*).

Io faccio un pò di maldicenza, ma poi sono capace anche di votare la legge; quindi lasciatemi gridare. (*ilarità*).

Ma non basta questo. Il collega Ciappi ha fatto un conto che non bastano questi 32 o 36, e vuole aggiungerne altri 17. E siano i ben arrivati; ma a voi che di queste cose vi intendete più di me, farò osservare che è la Cassa dello Stato, che deve anche ad essi pensare.

Io propongo dunque che si sospenda quest'articolo, il quale non è necessario sia concomitante agli altri del disegno di legge. Gli impiegati da adibire a queste funzioni li cercheremo per via; vi sarà tempo di parlarne a novembre, quando discuteremo il promesso progetto di riforma della scuola media.

È questione di bilancio; tutti abbiamo qui sostenuto la necessità di non fare aumenti: ed io ho più volte protestato pur apprezzando i servizi che la burocrazia rende, contro il continuo accrescimento degli impiegati. Perché se andiamo di questo passo dove finiremo?

Io dunque propongo lo stralcio di questo articolo, se non si vuole ancora ritardare questo disegno di legge che fu promesso con dichiarazioni così tassative dal banco del Governo. Se però si crede che vi siano degli impazienti che nella corsa vogliono arrivare di pari passo con i professori, almeno rimettiamone la discussione ad altra seduta.

Voci. No! no!

CAVAGNARI. Allora propongo il rinvio dell'articolo al disegno di legge di riforma della scuola media, sperando di avere consenziente in questo il Governo e la Camera, perchè se c'è un caso per dire *quod differtur non aufertur*, è proprio questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Io appoggio la proposta dell'onorevole Cavagnari per lo stralcio di questo articolo dalla legge. Deploro che non sia presente l'illustre Luigi Luzzatti, il quale aveva annunciato che avrebbe parlato su questa questione, ed aveva affermato che, mentre nel pomeriggio declamiamo contro gli organici, al mattino li approviamo. Mi permetta poi l'amico Ruini di deplorare che egli sia stato poco coerente al suo ordine del giorno. Io lo sono più di lui. L'ordine del giorno, che egli ha difeso, è nel senso di invocare una riforma organica della burocrazia; fino a che essa non venga si faccia la serrata, non si ammetta più alcun impiegato nuovo. Io comincio ad applicarlo, perchè credo che l'unico modo per venire alla riforma della burocrazia sia appunto questo. Perchè quando il Governo, qualunque esso sia, si troverà per una manifesta volontà della Camera a non poter ammettere impiegati nuovi presenterà quel progetto di riforma, da tutti invocato e che forma uno dei problemi principali in tutte le nazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovetti.

BOVETTI. Onorevoli colleghi, io mi associo alla proposta, avanzata dai colleghi Cavagnari e Canepa non solo per una ragione d'ordine generale, e cioè che dobbiamo finirla con gli impiegati nuovi, ma anche per una ragione speciale.

Il progetto Credaro era anche d'ordine didattico e quindi si spiega il perchè dell'aumento di organico proposto, ma, poichè il ministro attuale ha avuto di mira soltanto il vantaggio economico degli impiegati, credo che non sia necessario un impiegato di più.

Vengo ora a dare ragione dell'emendamento, firmato da me e già svolto dall'onorevole Vinaj. Mi trovo in opposizione col collega Dentice. Egli diceva che per quanto riguarda gli esami per i primi segretari non sia il caso di tacciare il progetto Daneo d'ingiustizia, perchè siamo in una disposizione di legge generale, mentre io sostengo che qui non si tratta della legge generale ma di una deroga iniqua ad essa. La legge generale sullo stato giuridico degli impiegati dice che gli impiegati possono essere ammessi agli esami di primi segretari dopo sei anni di servizio, e fu derogata questa legge con quella del 1911, la quale li ammetteva agli esami dopo cinque anni, ma li ammetteva tutti, senza distinguere

tra servizio prestato al Ministero o altrove. Tanto ciò è vero che allora quando, l'altro anno, il Ministero non volle ammettere a questi esami i segretari provenienti dall'Amministrazione provinciale ed anche uno, che veniva dall'Amministrazione dell'interno, costoro ricorsero al Consiglio di Stato, il quale disse che la deroga doveva essere per tutti.

Io sostengo che, se non ci fosse la legge Daneo, costoro avrebbero diritto, secondo quanto ha affermato il Consiglio di Stato, ad essere ammessi agli esami. Quindi non c'è ragione per il nuovo progetto, che costituisce un ingiusto privilegio per gli impiegati del Ministero. Dice la Commissione che la ragione di dissenso è questa, e cioè che gli impiegati che sono da cinque anni al Ministero sono più capaci.

Ma io trovo la giustificazione del tutto ingiustificabile. Gli impiegati chiamati dalle altre Amministrazioni vennero a quella Centrale appunto perchè si trattava di personale scelto. Non ricordate l'epurazione fatta alla Minerva? Furono chiamati impiegati, estranei all'Amministrazione perchè ne tenessero alto l'onore. Ed anche l'onestà degli impiegati...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevole Bovetti, gli impiegati della Minerva non hanno bisogno che altri difenda la loro onestà. Il loro sentimento d'onore è altissimo!

BOVETTI. Ma se vi fu una epurazione a questo scopo!

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Appunto per questo, ora sono ottimi! Ed anche allora, nella massima parte, gli impiegati erano buoni.

BOVETTI. Questa è una ingiustizia! Questa è un'enormità consumata a danno di impiegati onestissimi, che furono ritenuti degni di essere chiamati al Ministero, ed ora si ritengono indegni di concorrere ai posti superiori! E non soltanto è un'ingiustizia, ma è una incongruenza. E a questa incongruenza io credo che si debba riparare perchè, in fin dei conti, sono 26 i posti vacanti di primo segretario, e ve ne sono 16 che hanno già cinque anni di servizio nel Ministero e ancora 3 che, secondo le mie proposte, hanno diritto alla nomina. Resterebbero scoperti 7 posti, e non si avrebbe quindi il danno di nessuno.

Scusi la Camera se mi sono animato: ma l'ingiustizia esiste; e io alle ingiustizie mi oppongo sempre!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

BATTEL I. Io sarò brevissimo, del resto, come sempre.

Non si può credere che io sia uno dei sostenitori di tutti gli articoli del disegno di legge, perchè sono quello che ha presentato maggiori emendamenti e forse talora li ho sostenuti con maggiore tenacia. Ma debbo confessare che riguardo a questo articolo io sono assolutamente favorevole, perchè chiunque abbia avuto a che fare con l'Amministrazione della pubblica istruzione non può non aver visto quale congerie di lavoro vi è al di sopra di quello che possano fare gli impiegati. Ognuno sa quante pratiche rimangono in sofferenza.

E adesso che si aumenta il lavoro, come mai noi possiamo non aumentare il numero delle persone che debbono fare questo lavoro?

Comprendo che si possa essere contrari a tanti sistemi della burocrazia; ma non possiamo essere contrari ad avere il numero degli impiegati necessario per fare il lavoro che occorre.

Quindi, aspettiamo pure il progetto di riforma degli impiegati; ma intanto diamo quel personale che è necessario per l'espletamento del lavoro ordinario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La questione è semplicissima. Anche la proposta di rinvio evidentemente si riattacca al merito. Creda la Camera che chi parla da questo banco, benchè non abbia la piena responsabilità della presentazione della legge è tranquillo e sereno nel difendere le disposizioni proposte dal suo predecessore, perchè ha potuto constatarne la ragionevolezza e l'equità, e crede di poterlo dimostrare facilmente.

Sì: è vero ciò che è già stato detto; e cioè che al Ministero della pubblica istruzione per legge sono attaccati 50 avventizi attualmente, e sono comandati quell'altra cinquantina di altri funzionari di cui si è parlato. Ma vi stanno da anni precosamente e questi comandati e questi avventizi perchè non fu possibile farne a meno. E del resto la legge del 1911 ha riconosciuto che, fatta la così detta epurazione dei ruoli, ne doveva venire una diminuzione temporanea di funzionari ai quali immediatamente non si poteva supplire, e dispose che si aumentassero appunto 50 avventizi. Ed è in corso,

e dovrà essere presentato prestissimo alla Camera, appunto un disegno di legge per ottenere che questi avventizi rimangano per quei pochi giorni che mancano loro per poter essere, quando ne abbiano i titoli e il merito, collocati in ruolo, per quel numero almeno e per quei posti ai quali possano provvedere queste ed altre modifiche di organico.

Intanto nessuno che conosca il Ministero dell'istruzione può dubitare (ed ho udito volentieri proclamarlo l'onorevole Dentice) della grande quantità di lavoro che grava sulle direzioni, e specialmente su quella delle scuole medie. Non si può dire che vi siano sinecure. Ed occorre pure che gli uffici siano serviti, se si vuole che il pubblico non gridi più a Minerva che confonde, che ritarda o che non paga!

Pensiamo: gli impiegati adesso sono all'incirca pari per numero a quello che erano prima del 1908, anzi del 1906.

Per esempio, con la legge del 1911, sulle scuole primarie, il lavoro è aumentato enormemente non solo, ma si assunsero ormai parecchie decine di migliaia di scuole e di maestri, si assunsero molti direttori didattici dei municipi. Si crearono, sì, ben 1400 ispettori; ma sono in molta parte gli stessi ex-direttori didattici trasformati, che sono passati al servizio dello Stato. È tutto un nuovo organismo: carico di conteggi, di corrispondenze, di studi, e più crescerà dato il carattere ormai statale che la scuola primaria ha assunto, assai al di là di quanto io, nel primo getto delle legge del 1911, avessi voluto. Ma ormai la via è quella e tutto il servizio scolastico è alle dipendenze dello Stato. Ciò stante è facile ed anche letteralmente giusto asserire che, più di ogni altro Ministero, quello dell'istruzione abbia bisogno di molto personale nuovo... Sicuro, se tutto andrà bene, avremo tra dieci anni 80 mila maestri alla dipendenza dei Consigli scolastici e potete immaginare quale sarà il lavoro degli uffici provinciali ed anche di quello centrale...

Relativamente alle scuole medie il numero delle classi era nel 1904 di 3,556, adesso è di 7,204, più che raddoppiato; e quindi è raddoppiato anche il movimento dei professori; il numero degli alunni da 130,408 è salito a 220,555; il numero dei funzionari, professori e dipendenti, è salito da 6,325 a 9,388; le spese da 22 milioni a 41 milioni; come volete che con questo sviluppo enorme di scuole, di alunni, di insegnanti, con tutto il movimento annuale, coi conteggi e liqui-

dazioni delle ore e dei compensi, insomma con tutto ciò che riguarda questo ordine di scuole, rimanga ancora uguale il numero dei funzionari? Debbo dire che se ho mantenuto, nonostante la mia ripugnanza assoluta ad ogni aumento d'impiegati, nonostante le condizioni della finanza, queste disposizioni, è stato perchè ho riconosciuto, come sempre, che il mio buon amico e antecessore era stato ragionevole, discretissimo, nelle richieste che aveva fatto alla Camera. Io le ho esaminate e posso darne ragione singolarmente, se volete.

Veniamo ai particolari. Notate che il ministro Bianchi aveva presentato già nel 1905 la proposta di un aumento, non tradotta poi in legge; che il ministro Rava nel 1907 aveva proposto già altro aumento, che pure non fu tradotto in legge; che il ministro Credaro, dopo quattro anni di permanenza, aveva proposto un aumento anche maggiore di quello ora in discussione, aumento che si è poi limitato tra ministro e Commissione, a quello dell'attuale disegno di legge.

Si crea un posto d'ispettore generale, perchè si occupi della parte amministrativa e supplisca il direttore generale delle scuole medie, che ha tutta questa congerie di affari da dirigere e non può da solo occuparsi di tutto.

In tutti i Ministeri, e certo anche in quello di grazia e giustizia che ha un movimento ben più tranquillo, vi sono dei vice direttori generali; io l'ho chiamato ispettore generale unicamente perchè possa eventualmente essere adibito anche a funzioni generali di ispezione, e per accentuarne meglio il carattere prevalentemente amministrativo.

Si viene poi agli altri posti: si creano due capi divisione e sei capi sezione, è esatto: ma i posti nuovi non creano affatto organismi nuovi, sono tutti organismi già di fatto in azione, retti da impiegati che non hanno titolo rispondente alla funzione. Trovate giusto che questa condizione di cose permanga o non trovate giusto piuttosto che, quando il lavoro c'è, esista il relativo organismo legale?

Ispettori amministrativi quattro. Si è accolto così in minima parte un voto esplicito della Commissione d'inchiesta del Ministero dell'istruzione pubblica, la quale lamentava precisamente che difettassero gli ispettori amministrativi.

E se io vi dovessi dire ciò che spesso succede, cominciando dalle segreterie uni-

versitarie e andando alle presidenze e segreterie di scuole medie, vi dimostrerei facilmente la necessità assoluta che vi siano, e non solo per le scuole medie, ispettori amministrativi; spesso chi più s'intende di scienza, di arte, di letteratura ed altro si eleva nelle regioni dell'ideale e assai poco comprende in tema di amministrazione, ed io potrei farvi vedere e toccare con mano in quelle gestioni tali inconvenienti che certo i quattro ispettori amministrativi adibiti a questo servizio non li trovereste di troppo.

Posti di primo segretario e segretario, nove. Qui si aggancia la grande questione, che venne così calorosamente sostenuta dai colleghi Vinaj e Bovetti (*Interruzione del deputato Bovetti*). Lasciate parlare, non vi lasciate infocare dalle fiamme degli interessati, (*Interruzioni dei deputati Vinaj e Bovetti*) lasciate dire le cose come sono!

In tutti quanti i Ministeri finchè non vi sarà quello che sarebbe forse un bene sotto molti aspetti, il ruolo unico universale per gli impiegati dello Stato, dal quale siamo però lontani, in tutti i Ministeri, dico, a carriera naturalmente rimane limitata fra gli impiegati dello stesso Ministero; gli entrati collo stesso concorso hanno la stessa anzianità, e danno l'*Ite procul, profani!* a chiunque, salvo per talune carriere di carattere politico, venga a cacciarsi tra le loro file, ritardandone il legittimo avanzamento.

Vi fu per il Ministero dell'istruzione una eccezione data dalla legge del 1911 che provvide appunto agli effetti della cosiddetta epurazione.

Quella legge provvedeva a lasciare entrare nell'Amministrazione della pubblica istruzione, nei posti che rimanevano vacanti, anche quelli che venissero da altre Amministrazioni. Ma poi ne vennero assai pochi. C'è stata una questione lungamente trascinata per l'interpretazione di quella legge, nata per interessi di carriera fra due segretari, ottimi funzionari del resto, che erano appunto venuti da altre Amministrazioni e gli altri impiegati di pari grado del Ministero che ritenevano che dopo, meno dei cinque anni passati nel Ministero, questi non avessero acquistato il diritto di presentarsi agli esami per la promozione a primo segretario. Dopo taluni pareri di portata diversa, ne venne un altro a Sezioni unite del Consiglio di Stato che, interpretando quella legge, dava loro ragione. Il ministro ha creduto suo dovere, benchè potesse sottoporre al Consiglio dei ministri una pro-

posta, contraria di accettare il parere del Consiglio di Stato, ed ha emanato il suo decreto. Quegli impiegati hanno superato ottimamente gli esami e sono entrati nel nuovo grado. E sta bene.

Ma è una cosa che bisogna pure che non diventi normale, quella di impiegati di altre Amministrazioni, magari disparatissime, i quali possano presentarsi insieme ad estranei ai concorsi del Ministero della pubblica istruzione, e ivi acquistare di botto diritti di carriera uguali a quelli di coloro che vi sono entrati per un concorso anteriore di due, tre, cinque anni prima. A onore di che santo, permettetemi la frase, si dovrebbe mettere il Ministero dell'istruzione in condizione diversa da quella di tutti gli altri Ministeri, facendone un ruolo aperto, sia pure per concorso, agli impiegati provenienti da altre Amministrazioni, mentre in quelle altre tale via è chiusa agli impiegati del Ministero dell'istruzione pubblica! Sarebbe un'ingiustizia, onorevole Vinaj!

Voi non potete darvi esatto conto di ciò che sia la vita di un'Amministrazione. (*Interruzione del deputato Vinaj*).

Si tratti pure di impiegato che venga dalle segreterie universitarie: è un ruolo pareggiato sotto certi aspetti al ruolo interno e raccoglie molti ottimi funzionari, ma è pure ruolo ed ufficio distinto giacchè si tratta di altro genere di lavoro. E quando si tratta di diritti di carriera, occorre andar cauti nel pregiudicarli.

Suppongasì che dopo quattro o cinque anni di carriera venga un buon segretario di Università al Ministero dell'istruzione; egli potrà farsi ottimo dopo un buon tirocinio, ma evidentemente non potrà portar seco già fatta la pratica dei lavori speciali del Ministero. Egli avrà per lo più compiuto tutt'altro genere di lavoro: le iscrizioni ai registri d'esame degli studenti, il controllo del numero delle lezioni; le operazioni di conteggio dei compensi ai liberi docenti; tutto ciò è ben diverso dai lavori che si compiono nel Ministero. (*Interruzioni*).

Si persuadano quei colleghi che si sono lasciati eccitare forse troppo dai funzionari interessati (*Interruzioni*) che la questione può essere discussa, ma non è, come hanno creduto, iniquo il risolverla diversamente dal loro punto di vista, tanto che io non ho mai creduto di far cosa meno che onesta aderendo, d'accordo colla Commissione, ai propositi del mio predecessore, onorevole Credaro, che si era pure ispirato, anche per tale risoluzione, nella sua condotta ad

alto spirito di equità, per cui io, suo successore ed amico, sono lieto di rendergli giustizia.

Aggiungo questo: si è parlato qui degli impiegati d'ordine per i quali l'aumento sarebbe di 32. Ma l'aumento è fittizio, perchè con esso si provvede a sostituire 12 comandati e 17 avventizi. Qui, in sostanza, non si tratta che di sostituire o sistemare.

Se non concedete questo bisognerà mantenere i comandati che costano anche di più. Prego quindi la Camera di accettare le disposizioni del disegno di legge anche per questo articolo. Ed ho finito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, non accetta dunque nessun emendamento?

DANEO, ministro dell'istruzione pubblica. Ciò che ho detto dimostra che non posso accettarne alcuno.

PRESIDENTE. Sta bene. Domanderò ora ai singoli proponenti se insistono nei loro emendamenti.

L'onorevole Cavagnari insiste nella sua proposta sospensiva?

CAVAGNARI. Io non comprendo proprio perchè, dopo aver stralciato tutta la parte didattica, restringendo il disegno di legge alla parte economica, non si possa stralciare anche questa disposizione.

Quindi insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Cavagnari, che non è accettata nè dal ministro nè dalla Commissione, di stralciare dal disegno di legge questo articolo.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata).

L'onorevole Ciappi insiste nel suo emendamento?

CIAPPI. Di fronte alla dichiarazione dell'onorevole ministro che quanto prima sarà presentato un disegno di legge per provvedere alla sistemazione dei vari servizi, e nella speranza che nel frattempo non verrà elevato a funzioni d'ordine, nuovo personale subalterno e sarà meglio rispettato il decoro di quella benemerita classe di funzionari, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bovetti?...

BOVETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Bovetti, firmato anche dagli onorevoli Vinaj, Scano, Porcella e Abozzi, di cui dò nuovamente lettura:

Al 4° comma sostituire:

« Per occupare posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono va-

canti e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella *N* predetta, saranno indetti, in conformità dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che attualmente fanno parte dell'Amministrazione stessa e contano almeno cinque anni di servizio, compreso quello prestato in i ruoli parificati dalla tabella approvata con Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1120 ».

Questo emendamento non è accettato nè dal ministro nè dalla Commissione.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

L'onorevole Larussa insiste nel suo emendamento?

LARUSSA. Anche a nome del collega Grassi dichiaro di non insistervi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 52.

(È approvato).

Art. 53.

« Gli impiegati che si trovavano al 1° gennaio 1914 nella classe transitoria del Ministero, di cui alla legge 10 luglio 1910, numero 417, i quali posseggano i titoli prescritti per l'ammissione nelle carriere amministrativa e d'ordine, e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ai posti vacanti delle carriere medesime, sentito il parere del Consiglio di amministrazione; ma soltanto dalla data di questa nomina decorrerà per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

« Gli uscieri, bidelli, o serventi che abbiano prestato lodevolmente servizi d'ordine nell'Amministrazione centrale per un periodo non inferiore a un quinquennio potranno essere nominati, sentito il Consiglio di amministrazione, ai posti che si renderanno vacanti nella carriera d'ordine ».

A questo articolo l'onorevole Capece-Minutolo di Bugnano ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma dopo le parole: amministrativa e d'ordine, aggiungere: « nonchè i comandati laureati presso il Ministero ».

Non essendo presente l'onorevole Capece-Minutolo di Bugnano, s'intende che l'abbia ritirato.

Allo stesso articolo l'onorevole Ciappi ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo le parole del 2° comma: per un periodo non inferiore a un quinquennio,

aggiungere: e siano forniti del titolo necessario ».

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro di non potere egualmente accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ciappi, vi insistete?

CIAPPI. Mi sembra che la disposizione del disegno di legge che io propongo di modificare, sia assolutamente contraria alla legge fondamentale che disciplina l'assunzione degli impiegati dello Stato, onde io vi insisto.

Infatti la legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, all'articolo 3 dispone che per entrare in un impiego dello Stato occorre sostenere e vincere un esame di concorso e avere determinati titoli di studio.

Con la disposizione in esame si iscrivevano nella categoria di ordine, persone sprovviste di titoli di studi e senza concorso. Chiedo che almeno sia fatto obbligo ad esse di possedere il titolo di studio.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Si tratta della carriera d'ordine e di persone che sono investite da parecchi anni. Ho saputo che quelli che non hanno titoli ufficiali sono fra i migliori. Come si potrebbe in tal caso non approvare la umana disposizione di pareggiamento?

CIAPPI. Poichè vedo che sarebbe inutile insistervi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito l'articolo 53.

(È approvato).

Art. 54.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale, le disposizioni della presente legge con quelle delle altre leggi relative all'istruzione media e normale, ai corsi magistrali e all'educazione fisica ».

Riguardo a questo articolo 54 l'onorevole Merloni propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a dare applicazione, dal prossimo anno scolastico, all'articolo 199 della legge Casati nei riguardi della provincia di Grosseto, unica tra le provincie del Regno rimasta sinora esclusa da tale applicazione ».

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto come raccomandazione, perchè riconosco esservi una grave ragione di studio dell'argomento accennato.

PRESIDENTE. Onorevole Merloni, insiste nel suo ordine del giorno?

MERLONI. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto della sua dichiarazione. La provincia di Grosseto attende da cinquant'anni questo provvedimento!...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È stato a causa della malaria; ella lo sa.

MERLONI. Ma ora questa ragione è cessata, e mi auguro che col prossimo anno scolastico la legge Casati abbia applicazione anche in quella provincia.

PRESIDENTE. A questo articolo 54 l'onorevole Bovetti ha presentato la seguente aggiunta:

« Gli insegnanti che da oltre un quinquennio abbiano abbandonato l'insegnamento per passare al servizio di altra Amministrazione dello Stato potranno, entro un biennio dalla promulgazione della presente legge, essere riassunti in servizio con tutti i diritti che avrebbero acquisiti qualora non avessero mai cessato di appartenere ai ruoli degli insegnanti ».

BOVETTI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 55.

« Il ministro del Tesoro è autorizzato ad iscriverne negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero degli esteri per l'esercizio 1914-15 le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dalla presente legge ».

A questo articolo vi è il seguente emendamento concordato fra Governo e Commissione:

Dopo le parole: della pubblica istruzione, *aggiungere:* del Ministero della guerra ».

Metto a partito l'articolo 55 con questo emendamento.

(È approvato).

Art. 56.

« Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta pomeridiana comincerà alle 14.40.

La seduta è tolta alle 12.40.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

